

## CONTRATTO DI CONFERIMENTO

**Servizio di trattamento di rifiuti urbani non differenziati (CER 200301), di altri rifiuti urbani (CER 200303 – 200132 – 200399) e di rifiuti speciali non pericolosi (CER 191210 – 191212) presso l'impianto termico di Montale (PT).**

TRA

- **Alia Servizi Ambientali S.p.A.**, qui di seguito denominata "**Alia**", con sede legale in Firenze Via Baccio da Montelupo n. 52, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 04855090488, nella persona del **Dott. Livio Giannotti**, nato a Massa il 28/07/1956, domiciliato per la carica presso la sede legale, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri allo stesso conferiti il 24 Marzo 2017 dal Consiglio di Amministrazione di **Alia**.

E

- **CIS S.p.A.**, qui di seguito denominata "**CIS**" con sede legale in Montale (PT), Via Walter Tobagi 16, C.A.P. 51037, iscritta nel Registro delle Imprese di Pistoia, Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00372200477, in persona dell'Amministratore unico e Legale rappresentante **Dott. Edoardo Franceschi**, nato a Pistoia il 28/02/1966, avente i poteri per sottoscrivere il presente contratto, come risulta dalla copia del certificato della C.C.I.A.A., che si conserva agli atti di **Alia**,

congiuntamente denominate le "**PARTI**" e, ciascuna come "**PARTE**"

### PREMESSO CHE

- con Contratto di servizio stipulato il 31 agosto 2017, l'ATO Toscana Centro (d'ora in poi anche "**ATO**") ha affidato ad **Alia** la concessione in via esclusiva per la durata di 20 anni, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26, comma 6, della legge regionale toscana n. 61/2007, di cui alla suddetta gara (d'ora in poi "**Concessione**");
- nell'allegato II al richiamato Contratto di servizio vi sono le Convenzioni tra **ATO** e il Proprietario dell'Impianto, **CIS** (d'ora in poi "**Convenzioni**"), in allegato (n. 1 e n. 2) al presente atto;
- il testo delle Convenzioni di cui sopra è stato aggiornato dalle parti ed è stato trasmesso ad **Alia** con PEC di **ATO** prot. n. 824 del 2 febbraio 2018 (allegato n. 3):
- le Convenzioni prevedono:
  - l'adesione di **Alia** alle Convenzioni stesse, come risultate dalle modifiche da ultimo introdotte;
  - la stipula del Contratto di conferimento tra **Alia** e **CIS** (d'ora in poi anche "**Contratto**"), redatto e stipulato in osservanza delle Convenzioni stesse, in conformità alle autorizzazioni e permessi di **Alia** ed alle vigenti disposizioni normative, al fine di regolare il conferimento dei rifiuti, come meglio indicati nel presente contratto, presso l'Impianto di Montale Via W. Tobagi n. 16 (PT) (d'ora in poi "**Impianto**");
- **Alia** ha – per esigenze logistiche – necessità di integrare, vista la disponibilità impiantistica di **CIS**, i CER conferibili con i codici 200303, 200399 e 200132.

**tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti convengono quanto segue:**

## **1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 1.1 Oggetto del Contratto è il complesso delle condizioni e dei termini per il servizio di trattamento di rifiuti urbani non differenziati (CER 200301), di altri rifiuti urbani (CER 200303 – 200132 – 200399) e di rifiuti speciali non pericolosi (CER 191210 – 191212) presso l'impianto termico di Montale (PT) di proprietà di **CIS** (d'ora in poi "**Servizio**"). Il presente Contratto, oltre a riportare i contenuti fondamentali delle Convenzioni, dettaglia le modalità tecnico-operative del Servizio.
- 1.2 Il presente Contratto non potrà derogare – espressamente o implicitamente – a quanto previsto nelle Convenzioni né essere modificato, senza l'espresso consenso di **ATO** ed in caso di contrasto tra il medesimo e le Convenzioni prevalgono queste.
- 1.3 Lo schema del presente Contratto è stato preventivamente approvato da **ATO**.

## **2 DURATA**

- 2.1 Il contratto di conferimento decorrerà dal 01/01/2018.
- 2.2 Il Contratto terminerà comunque, senza necessità di disdetta, con il termine della vita utile dell'Impianto, determinata dal rilascio e mantenimento delle autorizzazioni necessarie, o a causa del termine della Concessione.

## **3 QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI IN INGRESSO**

- 3.1 Il conferimento di quantità di rifiuti superiori al massimo o inferiori al minimo, rispetto ai valori indicati nel Piano Economico Finanziario di cui agli Allegati D delle rispettive Convenzioni, potrà solo avvenire con il consenso di **CIS** e di **ATO**.
- 3.2 Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma 3.1 da parte di **Alia** con riferimento al conferimento di quantità inferiori al minimo stabilito nelle rispettive Convenzioni, dà diritto a **CIS** di rivalersi su **Alia** per €/t 200,00 (euro duecento/00) a titolo di penale. L'ammontare delle penali e dei danni è escluso dai costi che determinano la tariffa d'ambito.
- 3.3 Il quantitativo di rifiuti stimato per l'anno 2018 è pari a t. 55.000 (t. 30.000 per RUR e altri urbani; t. 25.000 per CSS e frazione secca). Entro il 31 dicembre di ogni anno **Alia** comunicherà a **CIS** e ad **ATO** i quantitativi stimati per l'anno successivo. Dal momento dell'approvazione da parte di **ATO**, da comunicarsi a mezzo PEC ad entrambe le parti, tale quantitativo definirà gli obblighi di ricezione e trattamento da parte di **CIS** per ogni anno successivo.
- 3.4 Quanto alle specifiche del materiale in ingresso ed in uscita dall'Impianto si fa integrale rinvio agli allegati n. 7 e 8 al presente Contratto.

## **4 PREZZO DI ACCESSO**

- 4.1 Per l'anno 2018 il prezzo di accesso stimato per il servizio in oggetto è indicato nell'allegato n. 4. Per gli anni successivi sarà rideterminato secondo le previsioni degli allegati dalle Convenzioni, rispettivamente per CSS e RU, e sarà aggiornato annualmente con le modalità ivi previste.

## **5 CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO**

- 5.1 Il corrispettivo complessivo presunto per l'anno 2018 è pari ad € 7.501.352,55 oltre IVA di legge e tributo di conferimento ex art. 3, comma 40 della L. n. 549/95, come modificato dalla L. n.221/2015, e L.R. N. 45/2016, se ed in quanto dovuto in funzione delle determinazioni che verranno assunte dalla Regione Toscana nella revisione, attualmente in corso, dell'AIA dell'impianto di

Montale. Il corrispettivo effettivo sarà determinato sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti.

## **6 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO DI ACCESSO**

- 6.1 Il prezzo di accesso sarà aggiornato e approvato da **ATO** annualmente secondo quanto previsto nell'allegato A.3. della Convenzione.
- 6.2 Laddove **CIS** non rispetti i termini di comunicazione delle informazioni necessarie all'aggiornamento del prezzo di accesso indicate negli allegati A.3, C e D della Convenzione, **ATO** provvederà alla determinazione del prezzo di accesso stesso sulla base di proprie stime e previsioni, fino a determinazione definitiva dell'aggiornamento applicabile, previa comunicazione ad Alia spa e ad **CIS**.
- 6.3 Qualora **ATO** non rispetti i termini per la comunicazione ad Alia spa e ad **CIS** indicati in allegato C della Convenzione per l'aggiornamento del prezzo, **CIS** applicherà in via provvisoria il prezzo già in vigore, previa comunicazione ad Alia spa ed a **ATO** fino alla statuizione del nuovo prezzo.

## **7 DISCIPLINA DELLE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO**

- 7.1 L'erogazione del Servizio non può essere interrotta o sospesa se non per:
- ragioni di forza maggiore, tempestivamente comunicate da **CIS** ad **Alia** e ad **ATO**;
  - per ordine motivato di **ATO**;
  - per necessità tecniche dell'Impianto in conformità ai programmi di manutenzione allegati al presente Contratto (Allegato E alla Convenzione in allegato 2) e, altrimenti, per impreviste indifferibili necessità tempestivamente comunicate da **CIS** ad **Alia** e ad **ATO**.
- 7.2 **CIS** comunica tempestivamente ad **Alia** e ad **ATO** le eventuali interruzioni del Servizio, indicandone le ragioni, la prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa ed il regolare svolgimento del servizio stesso.
- 7.3 L'interruzione o la sospensione derivanti da ragioni tecniche dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause di interruzione o sospensione. **CIS** è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio.

## **8 FATTURAZIONE – PAGAMENTI**

- 8.1 Il credito di **CIS** per le prestazioni eseguite diventa esigibile solo dopo che abbia avuto esito positivo verifica mensile di conformità delle prestazioni contrattuali, svolta dal Referente per Alia nominato per l'esecuzione del presente contratto, e che sarà comunicato da **Alia** a **CIS**, a mezzo PEC entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Entro il medesimo termine **CIS** comunicherà ad **Alia** il proprio Referente Operativo.
- 8.2 La quantità di rifiuti conferita da fatturare sarà quella risultante dalla pesata in ingresso all'impianto di destinazione e comunicata ad **Alia** nelle forme di legge.
- 8.3 In fattura, o in allegato alla stessa, dovrà essere riportato il dettaglio della modalità di contabilizzazione dell'indennità comunale, del tributo regionale e/o dell'indennità di disagio ambientale ove dovuta/e.
- 8.4 In relazione alla qualità di concessionario di **Alia** (e alla correlata esigenza di non alterare l'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio),

in deroga agli artt. 4 e 5, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 le fatture saranno pagate a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento; in caso di ritardo matureranno a favore di **CIS** gli interessi moratori nella misura del tasso legale.

- 8.5** In ogni caso **Alia** è obbligata al pagamento per le sole prestazioni, riferibili al Servizio come disciplinato dal presente contratto, rese da **CIS**.
- 8.6** Le fatture (dal 1/07/2018) dovranno essere emesse in formato elettronico, nel rispetto della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; in ogni fattura elettronica è necessario indicare il **Codice Univoco Ufficio A4707H7**.
- 8.7** **Alia** rientra nel campo di applicazione del c.d. *Split Payment* ai sensi del D.L. 50/2017, pertanto procederà al pagamento delle fatture versando direttamente all'Erario l'Iva addebitata da **CIS** e corrispondendo a quest'ultimo solo l'importo coincidente all'imponibile secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo *split payment* non si applica ai fornitori che emettono fatture in *Reverse Charge*.
- 8.8** Le fatture dovranno contenere la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972", e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: formato cartaceo, fattura originale in via Baccio da Montelupo n. 52 – 50142 Firenze. Formato telematico, all'indirizzo PEC [alia@pec.aliaspa.it](mailto:alia@pec.aliaspa.it).
- 8.9** **Alia** è tenuta all'obbligo di verifica previsto dall'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, pertanto, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), dovrà sempre verificare se il beneficiario sia adempiente o meno nei confronti di Equitalia.

## **9 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 9.1** **CIS** assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.
- 9.2** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 9.3** **CIS** s'impegna a dare immediata comunicazione ad **Alia**, ad **ATO** ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze (Fi) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 9.4** Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere da **Alia** e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge 136/2010, tra cui gli affidatari ed i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara - C.I.G. 4726694F44.

## **10 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

- 10.1** Nell'esecuzione del servizio si farà riferimento agli ordinativi od alle indicazioni specifiche stabilite di concerto fra **Alia** e **CIS**.
- 10.2** **CIS**, sulla base della programmazione dei quantitativi settimanali da avviare a trattamento, si impegna a garantire le quantità richieste.

## **11 TRASPORTO E SCARICO DEI RIFIUTI**

- 11.1 Il conferimento dei rifiuti urbani non differenziati e di altri rifiuti urbani potrà essere effettuato direttamente dai veicoli di raccolta **Alia**, o da questa incaricati, e con mezzi autoarticolati *walkingfloor* provenienti da impianti Alia.
- 11.2 Il conferimento dei rifiuti CER 191210 e 191212 sarà effettuato con mezzi autoarticolati *walkingfloor* provenienti da impianti **Alia**.
- 11.3 **CIS** fornisce ad **Alia**, che provvede a trasmetterle ai propri fornitori di servizi di trasporto, le informazioni sui rischi e le procedure per l'accesso alle aree impiantistiche.
- 11.4 L'accettazione dei rifiuti, il controllo del rifiuto e gli orari di conferimento, rispettivamente per RU e CSS, sono disciplinate dagli allegati 5 e 6 al presente Contratto, cui si fa integrale rinvio.

## **12 PENALI**

- 12.1 Nei casi previsti dall'art. 9.4 della Convenzione si applicano le penali a vantaggio di **Alia** ivi previste.

## **13 RISERVATEZZA**

- 13.1 Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in relazione alle attività svolte e dovranno far sì che tali impegni siano osservati anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico, a meno che tali informazioni e conoscenze siano già di dominio pubblico.

## **14 PRINCIPI ETICI**

- 14.1 In ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, **Alia** opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOG) ed il Codice Etico quale strumento di deontologia aziendale. I principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con **Alia**. Questi soggetti devono svolgere la propria attività secondo la completa osservanza di tali principi pena la compromissione del rapporto di fiducia instauratosi tra gli stessi e **Alia**. L'osservanza dei principi contenuti nel MOG è infatti condizione fondamentale per poter iniziare o proseguire rapporti di collaborazione con la Società.
- 14.2 Il verificarsi di comportamenti difformi potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal/i rapporto/i attualmente in essere e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione dello/gli stesso/i, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle Società.
- 14.3 Per maggiori informazioni si rinvia ai link reperibili sul sito [www.aliaspa.it](http://www.aliaspa.it) in apposita sezione.
- 14.4 Eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere indirizzate a [odv231@aliaspa.it](mailto:odv231@aliaspa.it) o alla sede legale di **Alia**.

## **15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 15.1 Ai sensi della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, **CIS** dichiara di aver preso visione dell'Informativa fornitori di **Alia**. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

**15.2** Le Parti, altresì, si impegnano al rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679.

**16 FORO COMPETENTE**

**16.1** Nel caso di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

**17 NORME FINALI**

**17.1** Per quanto non espressamente definito dal presente atto, si rinvia alle norme contenute nelle Convenzioni e alla vigente normativa in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con modalità digitale.

Per Alia Servizi Ambientali S.p.A.

**Dott. Livio Giannotti**

---

Per CIS S.p.A.

**Dott. Edoardo Franceschi**

---

**b5**

**CONVENZIONE PER IL  
CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO  
TERMICO DI MONTALE DI RIFIUTI  
URBANI INDIFFERENZIATI,  
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI DELL'ATO TOSCANA  
CENTRO**

**ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. b),  
D.L. 1/2012 conv. L.27/2012**

2.d

il 10.12.2013 in Firenze, presso la sede dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro in Viale Poggi, 2,

**tra**

**L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro** (di seguito denominata "**ATO**") con sede in Firenze, viale Poggi 2, C.F.06209840484, nella persona del dott. Lorenzo Perra, nato a Siena, il 15/02/1973, domiciliato per la carica, presso la sede di cui sopra, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ATO, che interviene al presente atto per conto del Gestore (quale di seguito definito)

**e**


**La Società CIS S.p.a.** (di seguito "**Proprietario dell'Impianto**"), con sede legale in Montale, via Walter Tobagi, 16A, P.I.00372200477, nella persona del suo legale rappresentante dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia, il 28/02/1966, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del CdA n. 40 del 15/11/2013 ;

**e**

**il Gestore di ambito** (di seguito definito), dal momento dell'adesione dello stesso alla presente Convenzione, come di seguito previsto.

premesso che:

- in data 30 ottobre 2008 i Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia hanno provveduto, ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 61/2007, alla costituzione della Comunità di Ambito;
- con LRT n.69/2011, è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, a cui sono demandati, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato "Decreto", l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- che con la medesima LRT n.69/2011, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d'ambito, in essere alla data di entrata in vigore della citata legge, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate dalle preesistenti Comunità di Ambito;
- con atto Assemblea Consortile n. 5 del 5 marzo 2009, e con delibere di assemblea n° 1/2011 e n.16/2011 ATO Toscana Centro aveva deciso di procedere, con gara ad evidenza pubblica, alla scelta del soggetto (il




**"Gestore di ambito"**) cui affidare in concessione (d'ora in poi **"Concessione"**) l'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani dell'Ambito di pertinenza di ATO, definendone altresì il perimetro ed ha avviato le procedure per l'individuazione del Gestore di ambito concessionario, approvando gli atti necessari per la procedura di gara (**"Gara"**);

- Il Proprietario dell'impianto è titolare dell'attività commerciale dell' impianto di Termovalorizzazione sito in loc. Montale via Walter Tobagi, 16 - Pt (d'ora in poi **"Impianto"**);
- non è previsto che l'Impianto rientri nella diretta disponibilità e, o gestione del Gestore di ambito così come evidenziato dalla deliberazione della Comunità n. 1 del 2011;
- il Piano d'Ambito di ATO Toscana Centro (Adottato con delibera del 26/7/2013), in considerazione del principio di prossimità e per perseguire l'autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti urbani, prevede tuttavia il conferimento (d'ora in poi **"Conferimento"**) di rifiuti provenienti dalla gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO (d'ora in poi **"RU"**) all'Impianto, qualora in sede di offerta (**"Offerta"**) ai fini della Gara, il soggetto che si qualificherà come Gestore di ambito ne faccia espressa richiesta, confermando la sua piena adesione a quanto previsto nella presente Convenzione, ove così previsto in sede di Gara;
- la documentazione di Gara prevederà:
  - (a) che il Gestore di ambito firmi per adesione la presente convenzione tra ATO e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi **"Convenzione"**), che con ciò diverrà contratto trilaterale e parte integrante del Contratto di Conferimento; e
  - (b) che il Conferimento all'Impianto da parte del Gestore di ambito sia regolato da un contratto di conferimento fra il Gestore di ambito e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi **"Contratto di Conferimento"**) da redigersi e concludersi in osservanza della presente Convenzione.
- con Delibera di Cda n.21 del 28/10/2011 ATO ha approvato il testo dello schema a base della presente Convenzione.

**tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le parti convengono quanto segue:**


1 **Oggetto**



- 1.1 Oggetto della Convenzione è il complesso di condizioni e termini ai quali il Proprietario dell'Impianto s'impegna a disciplinare il Conferimento, mediante il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito ed ad accettare, ai sensi del medesimo, gli RU conferiti dal Gestore di ambito presso l'Impianto (d'ora in poi "**Servizio**"), sotto il controllo e secondo quanto previsto nella presente Convenzione per il Servizio di trattamento termico del rifiuto indifferenziato conferito dal Gestore di ambito e nell'avvio a recupero e/o smaltimento dei conseguenti output di processo.

## 2 **Contratto di Conferimento**

- 2.1 Il Proprietario dell'Impianto si obbliga, nell'interesse di ATO, a stipulare il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, come previsto nella presente Convenzione, in conformità alle autorizzazioni e permessi del Gestore di ambito stesso e alle vigenti disposizioni normative.
- 2.2 Il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito sarà stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio fra l'ATO e il gestore selezionato.
- 2.3 Il Contratto di Conferimento, oltre a riportare i contenuti fondamentali della presente Convenzione, dettaglierà le modalità tecnico-operative con cui il Gestore di ambito conferirà i RU e il Proprietario dell'Impianto effettuerà il relativo Servizio e conterrà in particolare, in stretta aderenza e conformità a quanto previsto in questa Convenzione:
- a) il corrispettivo complessivo di Conferimento all'Impianto (d'ora in poi: "**Prezzo di accesso**") previsto all'art. 5 della presente convenzione e le relative modalità di aggiornamento;
  - b) le quantità e la qualità del RU che il Proprietario dell'Impianto s'impegna a ricevere e trattare, come indicato al successivo art.4;
  - c) le modalità di fatturazione del Prezzo di accesso e di calcolo degli interessi per ritardato pagamento;
  - d) le modalità tecniche e gli orari di Conferimento;
  - e) le specifiche del materiale in ingresso e in uscita dall'Impianto;
  - f) ogni altro elemento la cui statuizione contrattuale sia ritenuta necessaria dalle parti, purché non in contrasto con quanto previsto nella Convenzione.
- 2.4 Il Contratto di Conferimento non potrà derogare – espressamente o implicitamente – a quanto previsto nella presente Convenzione né essere modificato, senza l'espresso consenso della ATO e, nella sua forma definitiva che sarà firmata dalle parti dovrà essere



preventivamente approvata da ATO per iscritto, quanto a conformità con le previsioni della presente Convenzione.

- 2.5 La presente Convenzione non costituisce garanzia da parte di ATO del rispetto né degli obblighi da parte del Gestore di ambito, né degli obblighi del Proprietario dell'Impianto, che non potranno quindi in nessun caso rivalersi nei confronti dell'ATO per il mancato rispetto agli obblighi di ciascuna delle parti ai sensi del Contratto di Conferimento.


### 3 **Durata**

- 3.1 La Convenzione ha efficacia immediata fra ATO e Proprietario dell'Impianto ed avrà efficacia nei confronti del Gestore di ambito a partire dall'inizio della Concessione.
- 3.2 La Convenzione terminerà con il termine – per qualunque motivo – della Concessione.
- 3.3 Qualora la Concessione non sia aggiudicata entro il 31/12/2013, la presente Convenzione si scioglierà di diritto senza che nulla sia dovuto da una Parte all'altra.

### 4 **Quantità e qualità dei rifiuti in ingresso**

- 4.1 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna ad accettare il Conferimento da parte del Gestore di ambito per tutta la durata della Concessione, delle quantità annue di rifiuti espresse in tonnellate (con i parametri di qualità espresse in Allegato B) comprese nei valori minimi e massimi indicati nel Piano Economico e Finanziario Allegato alla presente Convenzione come Allegato D.
- 4.2 Il conferimento di quantità di rifiuti superiori al massimo od inferiori al minimo rispetto ai valori indicati nel Piano Economico Finanziario di cui all'Allegato D potrà solo avvenire con il consenso del Proprietario dell'Impianto e di ATO.
- 4.3 Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma 4.2 da parte del Gestore di ambito, dà diritto al Proprietario dell'impianto di rivalersi su quest'ultimo per le penali inserite nel contratto di conferimento. L'ammontare delle penali è escluso dai costi che determinano la tariffa d'ambito.
- 4.4 Il Proprietario dell'impianto è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ATO delle sanzioni applicate al Gestore di ambito e dei relativi importi.

### 5 **Prezzo di accesso**




- 5.1 Il Prezzo di accesso per il servizio reso dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e le modalità della sua determinazione sono indicate nell'Allegato A.1. alla presente Convenzione e sarà aggiornato come previsto al successivo art. 6.
- 5.2 Il Conferimento di RU da parte del Gestore di ambito in quantità tra il minimo ed il massimo (ovvero superiori al massimo o inferiori al minimo, così come disciplinato dal precedente art.4 comma 2) rispetto a quanto indicato nel Piano economico e finanziario dell'Impianto (Allegato D), determina una modifica automatica del Prezzo di accesso così come previsto nell'Allegato A.3.
- 5.3 Gli importi del Prezzo di accesso previsti nel presente art. 5 devono intendersi al netto dell'IVA e comprensivi invece di tutte le voci previste nel Piano economico-finanziario riportato nell'Allegato D.

## 6 **Aggiornamento del Prezzo di accesso**

- 6.1 Il Prezzo di accesso sarà aggiornato e approvato dall'ATO annualmente secondo quanto previsto nell'Allegato A.3.
- 6.2 Laddove il Proprietario dell'Impianto non rispetti i termini di comunicazione delle informazioni necessarie all'aggiornamento del Prezzo di accesso indicate nell'Allegati A3, C e D, ATO provvederà alla determinazione del Prezzo di accesso stesso sulla base di proprie stime e previsioni, fino a determinazione definitiva dell'aggiornamento da applicare, previa comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell'Impianto.
- 6.3 Qualora ATO non rispetti i termini per la comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell'Impianto indicati in Allegato A per l'aggiornamento del prezzo, il Proprietario dell'Impianto applicherà in via provvisoria il prezzo già in vigore, previa comunicazione al Gestore di ambito e ad ATO fino a statuizione del nuovo prezzo, salvo il diritto al conguaglio.

## 7 **Obblighi del Proprietario dell'Impianto**

- 7.1 Il Proprietario dell'Impianto ha l'obbligo di effettuare la termovalorizzazione del rifiuto urbano conferito dal Gestore di ambito nel rispetto delle norme vigenti, delle migliori pratiche di gestione, della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento. Il Proprietario dell'Impianto garantisce inoltre priorità al Servizio oggetto della presente Convenzione e dal Contratto di Conferimento in modo tale da non compromettere le attività di pubblico servizio svolte dal Gestore di ambito.
- 7.2 Resta inteso che lo svolgimento del Servizio e le conseguenti attività di cui ai precedenti punti è subordinato sia al mantenimento in essere e al



rispetto dei permessi e delle autorizzazioni, sia all'acquisizione di quelli necessari che sarà cura ed obbligo del Proprietario dell'Impianto richiedere e fare tutto quanto di propria pertinenza per ottenere.


- 7.3 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna, anche nei confronti dell'ATO, ad adempiere ad ogni obbligazione discendente dalla Convenzione e dal Contratto di Conferimento.
- 7.4 Il Proprietario dell'Impianto provvederà all'invio all'ATO di tutti i dati gestionali necessari per l'aggiornamento del Prezzo di accesso secondo quanto indicato nei relativi allegati.
- 7.5 Il Proprietario dell'Impianto si impegna a manlevare e tenere indenne ATO da qualsivoglia responsabilità non imputabile ad ATO connessa alla mancata o non corretta esecuzione, totale o parziale, della presente Convenzione.

## 8 **Ruolo di ATO**

- 8.1 Il Proprietario dell'Impianto autorizza incondizionatamente ATO ad indicare fra le condizioni della Gara ed in particolare nel Contratto di Servizio ivi previsto, l'obbligo per il Proprietario dell'Impianto di sottoscrivere il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, in conformità ai permessi, alle autorizzazioni e alle disposizioni normative, incorporando in esso e non derogando, implicitamente o espressamente, tutto quanto previsto nella presente Convenzione.
- 8.2 ATO includerà nella documentazione di Gara un originale firmato della presente Convenzione, che dovrà essere sottoscritta dal Gestore di ambito per adesione, ed indicherà il Prezzo di accesso indicato all'art. 5 da corrispondere per ciascuna tonnellata conferita al Proprietario dell'Impianto.

## 9 **Disciplina delle interruzioni del servizio**

- 9.1 L'erogazione del Servizio non può essere interrotta o sospesa se non per:
  - α) ragioni di forza maggiore tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO;
  - β) per ordine motivato dell'ATO;
  - χ) per necessità tecniche dell'Impianto in conformità ai programmi di manutenzione allegati al Contratto di Conferimento e, altrimenti, per impreviste indifferibili necessità tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO.





- 9.2** Il Proprietario dell'Impianto comunica tempestivamente al Gestore di ambito e all'ATO le eventuali interruzioni del Servizio, indicandone le ragioni, la prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa ed il regolare svolgimento del Servizio stesso.
- 9.3** L'interruzione o la sospensione derivanti da ragioni tecniche dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause di interruzione o sospensione. Il Proprietario dell'Impianto è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio.
- 9.4** Qualora l'interruzione o sospensione del Servizio sia determinata da cause riconducibili a responsabilità del Proprietario dell'Impianto, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento al Gestore di ambito di una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00), per ogni giorno di mancato Servizio a far data dalla formale diffida ad adempiere di ATO o del Gestore di ambito, salvo sempre il diritto del Gestore di ambito al risarcimento dei maggiori danni.

#### **10 Obblighi del Gestore di ambito**

- 10.1** Il Gestore di ambito sarà tenuto al rispetto della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento.
- 10.2** Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio, così come specificato nell'allegato F.

#### **11 Controlli sui dati gestionali dell'impianto**

- 11.1** Il Proprietario dell'Impianto si obbliga ad agevolare forme di controllo dei dati gestionali relativi all'Impianto da parte di ATO riportati nell'Allegato C, ed a fornire le ulteriori informazioni da questa richieste.
- 11.2** ATO potrà effettuare controlli o sopralluoghi con proprio personale tecnico e il Proprietario dell'Impianto s'impegna fin d'ora a dare accesso alle richieste di informazione rilevanti per la presente convenzione a tale personale.
- 11.3** Per facilitare la redazione del piano economico-finanziario da parte di ATO, il Proprietario dell'Impianto si impegna, in particolare, a redigere il conto economico dell'Impianto separatamente da ogni altra attività.
- 11.4** Il Gestore di ambito ed il Proprietario dell'Impianto si scambieranno ogni informazione reciprocamente utile per lo svolgimento del servizio e




invieranno contestualmente a ATO copia di tali comunicazioni, se richieste.

## 12 **Modifiche, integrazioni e specifiche**

- 12.1** Ogni modifica, integrazione e/o specifica alla presente Convenzione ed al Contratto di Conferimento eventualmente concordata potrà essere apportata esclusivamente per iscritto e, per quanto riguarda il Contratto di Conferimento, solo se approvata da ATO.
- 12.2** Il Proprietario dell'Impianto ed il Gestore di Ambito s'impegnano, ove richiesto dall'ATO, ad apportare alla presente Convenzione ogni variazione che si rendesse necessaria e/o opportuna in conseguenza di modificazioni normative e/o di pianificazione per assicurare le medesime finalità sostanziali qui previste, ove possibile.

## 13 **Scioglimento della Convenzione**

- 13.1** La Convenzione si risolverà di diritto qualora si verifichi a carico del Proprietario dell'Impianto la perdita dei requisiti per la gestione, quali il fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 13.2** ATO avrà la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Proprietario dell'Impianto, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- a) gravi danni all'ambiente nel corso della gestione dell'Impianto;
  - b) grave inadempimento alla normativa sulla sicurezza;
  - c)
  - d) gravi inadempimenti tali da comportare interruzioni al servizio.
- 13.3** ATO potrà altresì recedere dalla Convenzione con almeno un anno di preavviso, per ragioni di pubblico interesse, e/o di modifiche normative.
- 13.4** In caso di scioglimento della Convenzione sarà risolto di diritto anche il Contratto di Conferimento e, nelle ipotesi di cui ai commi 13.1 e 13.2, tale risoluzione s'intenderà ad ogni effetto imputabile a fatto e colpa del Proprietario dell'Impianto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni a favore del Gestore di ambito.
- 13.5** Nel caso di scioglimento ai sensi del comma 13.3 nessun ulteriore compenso, indennizzo od altro sarà dovuto da una parte all'altra fra Proprietario dell'Impianto e Gestore di ambito, alla cessazione del Contratto di Conferimento.



14 **Invalidità parziale**

14.1 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. Si conviene comunque che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.


15 **Spese**

15.1 Le eventuali spese relative alla stipula della presente Convenzione e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali (imposta di registro di cui al DPR 131/1986; imposta sul bollo di cui al DPR 642/1972), sono a totale carico del Proprietario dell'Impianto.


16 **Foro competente**

16.1 Nel caso di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ATO Toscana Centro



Proprietario dell'Impianto



## **Allegato A: Prezzo di accesso e modalità di aggiornamento**

### **A.1 Determinazione del Prezzo di accesso**

1. Il Prezzo di accesso copre tutti i costi, diretti e indiretti, del servizio di cui all'art. 1 della presente Convenzione. Le componenti di costo relative al servizio in oggetto sono verificate da ATO in analogia con quanto previsto dal metodo normalizzato di cui all'art. 1 del DPR 158/1999.
2. Qualora l'impianto non tratti esclusivamente il materiale conferito dal Gestore di Ambito, i costi diretti di gestione dell'impianto concorrono a definire il Prezzo di accesso solo limitatamente all'uso effettivo attribuibile alla quota dei rifiuti urbani trattati nello stesso impianto.
3. Per la determinazione analitica dei costi operativi di gestione (CG) e dei costi comuni (CC) di cui al DPR 158/1999 dell'impianto si fa riferimento alle categorie previste dal D.Lgs. 127/1991 relativo alla redazione dei bilanci ed alle specifiche definite da ATO, secondo le modalità riportate successivamente.
4. Tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dal Proprietario dell'impianto inerenti le attività oggetto del presente contratto, inclusi quelli previsti dall'art.3, comma 1 della L.R. 25/1998 e ss.mm.ii., sono contabilizzati dal Proprietario dell'impianto in modo separato e concorrono alla riduzione del prezzo di conferimento approvata da ATO. In particolare, ai fini dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'Allegato al DPR 158/1999, i contributi in conto esercizio diminuiscono di un ammontare corrispondente i costi di gestione, mentre i finanziamenti in conto capitale abbattano i costi d'uso del capitale CK di cui allo stesso DPR 158/1999.
5. Il prezzo di conferimento definito nel piano economico-finanziario di cui all'allegato, è definito a preventivo e successivamente verificato a consuntivo entro il 15 Luglio di ciascun anno da ATO, che provvede all'aggiornamento del PEF entro il 30 Ottobre, con riferimento a:
  - a) gli investimenti realizzati nell'anno n-1;
  - b) i ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde e di energia o da qualsiasi altra origine comunque collegabile con il trattamento degli input all'anno n-1;
  - c) il volume degli input effettivamente trattati con riferimento all'anno n-1;
  - d) il volume degli output dell'impianto con riferimento all'anno n-1.



## **Allegato B: Qualità input/output dei flussi dei rifiuti conferiti all'impianto**

### **Caratteristiche di qualità generali dei rifiuti da conferire all'impianto**


Sulla base della pianificazione regionale, provinciale e di ambito, le categorie di rifiuti conferibili agli impianti di termovalorizzazione, sono:

- o rifiuti urbani indifferenziati (20.03.01);
- o FS (Frazione Secca) dall'indifferenziato (19.12.12);
- o CSS (19.12.10);
- o Scarto combustibile dalla produzione di CSS (19.12.12);
- o rifiuti speciali ed assimilati.

### **Caratteristiche generali dei rifiuti in uscita dall'impianto**

I rifiuti in uscita dagli impianti di termovalorizzazione (scorie di combustione e ceneri dalla depurazione dei fumi), ricadono al di fuori dalla pianificazione di ambito e la relativa gestione è a carico del Proprietario dell'Impianto.

In ogni caso, viste le previsioni di cui all'art 182 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in ordine alla minimizzazione dello smaltimento e massimizzazione del Recupero, le scorie e ceneri prodotte dagli impianti dovranno prevalentemente trovare collocazione presso impianti di recupero, lasciando lo smaltimento quale ipotesi residuale, funzionalmente alle possibilità di recupero di detti rifiuti.



## **Allegato C: Comunicazioni dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto**


### **X.1 Premessa**

Il Proprietario dell'Impianto dovrà comunicare ad ATO, sulla base del relativo schema di report ed entro il 15 Luglio di ciascun anno, i dati mensili dei primi 6 mesi dell'anno ed il consuntivo dell'anno precedente relativo alla quantità e alla qualità di rifiuto mensilmente in ingresso all'impianto oggetto della convenzione, la quantità e qualità dei materiali in uscita (compresa per i materiali avviati a discarica i relativi IRD e PCI) e la destinazione successiva, intesa come tipologia di destinazione (es.: discarica, compostaggio, incenerimento etc.).

Il mancato invio delle informazioni ad ATO nei tempi previsti darà origine, trascorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento di specifico sollecito, ad una penale di 300 euro per ogni giorno di ritardo.

### **X.2 Elenco dati da comunicare**

- A. Le quantità in ingresso all'impianto e provenienti dal gestore di ambito suddivise per tipologia (codice CER);
- B. Le quantità in ingresso all'impianto non provenienti dal gestore di ambito;
- C. Le quantità e la destinazione di materiale in uscita dall'impianto e riconducibili agli input del gestore di ambito (tra tali output avviati a smaltimento: la misurazione della qualità delle scorie;
- D. Il numero di giorni di eventuale fermo impianto e le relative cause;
- E. Dovranno essere fornite elaborazioni statistiche dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio delle emissioni, oltre che i rilevamenti periodici effettuati ad integrazione del monitoraggio in continuo.




**Allegato D: Piano economico finanziario dell'impianto**

**RIFIUTI CONFERIBILI DURANTE LA CONVENZIONE**

Periodo	Tipologia	Tonn./anno
valori annui	Quantità minima input RU indifferenziato	24.000
	Quantità massima input RU indifferenziato	29.000

Quantità trattate	UdM	Previsione anno 2014
Quantità ATO RU	t	29.000
<b>TOTALE</b>	<b>t</b>	<b>29.000</b>


Voci da DPR	UdM	Previsione anno 2014
Totale Materiali	€	0,00
Totale Oneri e prestazioni	€	2.641.524,20
Totale Utenze	€	0,00
Canoni Leasing	€	0,00
Totale Costo del Lavoro	€	123.396,00
Totale Canoni	€	0,00
Indennità di disagio ambientale	€	203.000,00
Totale CG	€	2.967.920,20
Ricavi da certificati verdi	€	-540.223,93
Ricavi da vendita energia	€	-622.005,82
Ricavi Totali Energia	€	-1.162.229,75
Totale Ammortamenti	€	1.468.082,69
Totale Accantonamenti	€	0,00
Remunerazione	€	841.218,82
Totale Costi d'uso del capitale	€	2.309.301,51
Totale Costi generali	€	304.141,22
Corrispettivo	€	4.419.133,18
<b>Corrispettivo unitario</b>	<b>€/t</b>	<b>152,38</b>




**Allegato E: Piano di manutenzione dell'impianto**

**Allegato E : Piano di manutenzione dell'impianto**

LINEA 1 – CDR		LINEA 2 – RSU		LINEA 3 – RSU	
Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.
1	500	1	0	1	550
2	500	2	0	2	550
3	500	3	0	3	550
4	500	4	0	4	550
5	0	5	0	5	550
6	0	6	0	6	650
7	500	7	0	7	550
8	500	8	0	8	550
9	500	9	0	9	550
10	500	10	0	10	550
11	500	11	0	11	550
12	500	12	0	12	550
13	500	13	0	13	550
14	500	14	0	14	550
15	500	15	300	15	0
16	500	16	0	16	550
17	500	17	0	17	550
18	500	18	0	18	550
19	500	19	0	19	550
20	500	20	0	20	550
21	500	21	0	21	550
22	500	22	0	22	550
23	500	23	0	23	550
24	500	24	0	24	550
25	500	25	0	25	550
26	500	26	0	26	550
27	500	27	0	27	550
28	500	28	0	28	550
29	500	29	0	29	550
30	500	30	0	30	550
31	500	31	0	31	550
32	0	32	300	32	650



33	0	33	300	33	650
34	0	34	300	34	650
35	0	35	300	35	650
36	500	36	300	36	0
37	500	37	300	37	0
38	500	38	0	38	0
39	500	39	0	39	550
40	500	40	0	40	550
41	500	41	0	41	550
42	500	42	0	42	550
43	500	43	0	43	550
44	500	44	0	44	550
45	500	45	0	45	550
46	500	46	0	46	550
47	500	47	0	47	550
48	500	48	0	48	550
49	500	49	0	49	550
50	500	50	0	50	550
51	500	51	0	51	550
52	500	52	0	52	550
	23.000		2.100		26.900




**Allegato F: Comunicazioni del Gestore di Ambito al Proprietario dell'impianto**

Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio.

Variazioni alle previsioni mensili dovranno essere comunicate al Proprietario dell'Impianto con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dall'inizio di ogni mese unitamente alla riprogrammazione dei quantitativi per i periodi successivi (in modo tale da garantire per l'anno di riferimento conferimenti complessivi per i quantitativi di cui all'allegato D).

Il Gestore di ambito dovrà comunicare entro il giovedì di ogni settimana la programmazione giornaliera dei conferimenti all'impianto richiesti per la settimana successiva. I conferimenti dovranno avvenire secondo le modalità operative fissate nel Contratto di Conferimento.

Modifiche al piano giornaliero di conferimenti settimanali potranno essere richieste, salvo cause di forza maggiore, dal Gestore di ambito con almeno tre giorni di anticipo rispetto ad ogni giornata di conferimento programmata.



b6

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO  
ALL'IMPIANTO TERMICO DI MONTALE DI  
RIFIUTI PROVENIENTI DALLA GESTIONE  
DEI RIFIUTI URBANI (CSS) DELL'ATO  
TOSCANA CENTRO**

**ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. b), D.L. 1/2012 conv.  
L.27/2012**

ad

il 10.12.2013 in Firenze, presso la sede dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ubicata in Viale Poggi, 2,

tra

**L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro** (di seguito denominata "**ATO**") con sede in Firenze, viale Poggi 2, C.F.06209840484, nella persona del dott. Lorenzo Perra, nato a Siena, il 15/02/1973, domiciliato per la carica, presso la sede di cui sopra, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ATO, che interviene al presente atto per conto del Gestore (quale di seguito definito)

e


**La Società CIS S.p.a.** (di seguito "**Proprietario dell'Impianto**"), con sede legale in Montale, via Walter Tobagi, 16A, P.I.00372200477, nella persona del suo legale rappresentante dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia, il 28/02/1966, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del CdA n. 39 del 15/11/2013 ;

e

**il Gestore di ambito** (di seguito definito), dal momento dell'adesione dello stesso alla presente Convenzione, come di seguito previsto.

premessi che:

- in data 30 ottobre 2008 i Comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia hanno provveduto, ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 61/2007, alla costituzione della Comunità di Ambito;
- con LRT n.69/2011, è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, a cui sono demandati, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato "Decreto", l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- che con la medesima LRT n.69/2011, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d'ambito, in essere alla data di entrata in vigore della citata legge, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate dalle preesistenti Comunità di Ambito;
- con atto Assemblea Consortile n. 5 del 5 marzo 2009, e con delibere di assemblea n° 1/2011 e n.16/2011 ATO Toscana Centro aveva deciso di




procedere, con gara ad evidenza pubblica, alla scelta del soggetto (il **"Gestore di ambito"**) cui affidare in concessione (d'ora in poi **"Concessione"**) l'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani dell'Ambito di pertinenza di ATO, definendone altresì il perimetro ed ha avviato le procedure per l'individuazione del Gestore di ambito concessionario, approvando gli atti necessari per la procedura di gara (**"Gara"**);

- Il Proprietario dell'impianto è titolare dell'attività commerciale dell' impianto di Termovalorizzazione sito in loc. Montale via Walter Tobagi, 16 - Pt (d'ora in poi **"Impianto"**);
- non è previsto che l'Impianto rientri nella diretta disponibilità e, o gestione del Gestore di ambito così come evidenziato dalla deliberazione della Comunità n. 1 del 2011;
- il Piano d'Ambito di ATO Toscana Centro (Adottato con delibera del 26/7/2013), in considerazione del principio di prossimità e per perseguire l'autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti urbani, prevede tuttavia il conferimento (d'ora in poi **"Conferimento"**) di rifiuti provenienti dalla gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO (d'ora in poi **"RU"**) all'Impianto, qualora in sede di offerta (**"Offerta"**) ai fini della Gara, il soggetto che si qualificherà come Gestore di ambito ne faccia espressa richiesta, confermando la sua piena adesione a quanto previsto nella presente Convenzione, ove così previsto in sede di Gara;
- la documentazione di Gara prevederà:
  - (a) che il Gestore di ambito firmi per adesione la presente convenzione tra ATO e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi **"Convenzione"**), che con ciò diverrà contratto trilaterale e parte integrante del Contratto di Conferimento; e
  - (b) che il Conferimento all'Impianto da parte del Gestore di ambito sia regolato da un contratto di conferimento fra il Gestore di ambito e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi **"Contratto di Conferimento"**) da redigersi e concludersi in osservanza della presente Convenzione.
- con Delibera di Cda n.21 del 28/10/2011 ATO ha approvato lo schema a base della presente Convenzione.

**tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le parti convengono quanto segue:**


**Oggetto**



- 1.1 Oggetto della Convenzione è il complesso di condizioni e termini ai quali il Proprietario dell'Impianto s'impegna a disciplinare il Conferimento, mediante il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito ed ad accettare, ai sensi del medesimo, gli RU conferiti dal Gestore di ambito presso l'Impianto (d'ora in poi "**Servizio**"), sotto il controllo e secondo quanto previsto nella presente Convenzione per il Servizio di trattamento termico della frazione secca proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati e o del CSS conferito dal Gestore di ambito e nello smaltimento/recupero dei conseguenti output di processo.

## **2 Contratto di Conferimento**

- 2.1 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna, nell'interesse di ATO, a stipulare il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, come previsto nella presente Convenzione, in conformità alle autorizzazioni e permessi del Gestore di ambito stesso e alle vigenti disposizioni normative, qualora il Gestore di ambito ne faccia espressa richiesta in sede di Offerta e ciò sia previsto nella Gara.
- 2.2 Il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito sarà stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio fra l'ATO e il gestore selezionato.
- 2.3 Il Contratto di Conferimento, oltre a riportare i contenuti fondamentali della presente Convenzione, dettaglierà le modalità tecnico-operative con cui il Gestore di ambito conferirà i RU e il Proprietario dell'Impianto effettuerà il relativo Servizio e conterrà in particolare, in stretta aderenza e conformità a quanto previsto in questa Convenzione:
- a) il corrispettivo complessivo di Conferimento all'Impianto (d'ora in poi: "**Prezzo di accesso**") previsto all'art. 5 della presente convenzione e le relative modalità di aggiornamento;
  - b) le quantità e la qualità del RU che il Proprietario dell'Impianto s'impegna a ricevere e trattare, come indicato al successivo art.4;
  - c) le modalità di fatturazione del Prezzo di accesso e di calcolo degli interessi per ritardato pagamento;
  - d) le modalità tecniche e gli orari di Conferimento;
  - e) le specifiche del materiale in ingresso e in uscita dall'Impianto;
  - f) ogni altro elemento la cui statuizione contrattuale sia ritenuta necessaria dalle parti, purché non in contrasto con quanto previsto nella Convenzione.
- 2.4 Il Contratto di Conferimento non potrà derogare – espressamente o implicitamente – a quanto previsto nella presente Convenzione né essere modificato, senza l'espresso consenso della ATO e, nella sua forma



definitiva che sarà firmata dalle parti dovrà essere preventivamente approvata da ATO per iscritto, quanto a conformità con le previsioni della presente Convenzione.


- 2.5 La presente Convenzione non costituisce garanzia da parte di ATO del rispetto né degli obblighi da parte del Gestore di ambito, né degli obblighi del Proprietario dell'Impianto, che non potranno quindi in nessun caso rivalersi nei confronti dell'ATO per il mancato rispetto agli obblighi di ciascuna delle parti ai sensi del Contratto di Conferimento.

### **3 Durata**

- 3.1 La Convenzione ha efficacia immediata fra ATO e Proprietario dell'Impianto ed avrà efficacia nei confronti del Gestore di ambito a partire dall'inizio della Concessione.
- 3.2 La Convenzione terminerà con il termine – per qualunque motivo – della Concessione.
- 3.3 Qualora la Concessione non sia aggiudicata entro il 31/12/2014, la presente Convenzione si scioglierà di diritto senza che nulla sia dovuto da una Parte all'altra.

### **4 Quantità e qualità dei rifiuti in ingresso**

- 4.1 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna ad accettare il Conferimento da parte del Gestore di ambito per tutta la durata della Concessione, delle quantità annue di rifiuti espresse in tonnellate (con i parametri di qualità espresse in Allegato B) comprese nei valori minimi e massimi indicati nel Piano Economico e Finanziario Allegato alla presente Convenzione come Allegato D.
- 4.2 Il conferimento di quantità di rifiuti superiori al massimo od inferiori al minimo rispetto ai valori indicati nel Piano Economico Finanziario di cui all'Allegato D potrà solo avvenire con il consenso del Proprietario dell'Impianto e di ATO.
- 4.3 Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma 4.2 da parte del Gestore di ambito, dà diritto al Proprietario dell'impianto di rivalersi su quest'ultimo per le penali inserite nel contratto di conferimento. L'ammontare delle penali è escluso dai costi che determinano la tariffa d'ambito.
- 4.4 Il Proprietario dell'impianto è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ATO delle sanzioni applicate al Gestore di ambito e dei relativi importi.



- 4.5 Il materiale conferito dovrà avere caratteristiche tali da consentire il riconoscimento dei Certificati Verdi nel regime forfettario del 51% secondo quanto previsto all'art.19 del DM 18-12-2008 e s.m.i..

## **5 Prezzo di accesso**


- 5.1 Il Prezzo di accesso per il servizio reso dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e le modalità della sua determinazione sono indicate nell'Allegato A.1. alla presente Convenzione e sarà aggiornato come previsto al successivo art. 6.
- 5.2 Il Conferimento di RU da parte del Gestore di ambito in quantità tra il minimo ed il massimo (ovvero superiori al massimo o inferiori al minimo, così come disciplinato dal precedente art.4 comma 2) rispetto a quanto indicato nel Piano economico e finanziario dell'Impianto (Allegato D), determina una modifica automatica del Prezzo di accesso così come previsto nell'Allegato A.3.
- 5.3 Gli importi del Prezzo di accesso previsti nel presente art. 5 devono intendersi al netto dell'IVA e comprensivi invece di tutte le voci previste nel Piano economico-finanziario riportato nell'Allegato D.

## **6 Aggiornamento del Prezzo di accesso**

- 6.1 Il Prezzo di accesso sarà aggiornato e approvato dall'ATO annualmente secondo quanto previsto nell'Allegato A.3.
- 6.2 Laddove il Proprietario dell'Impianto non rispetti i termini di comunicazione delle informazioni necessarie all'aggiornamento del Prezzo di accesso indicate nell'Allegati A3, C e D, ATO provvederà alla determinazione del Prezzo di accesso stesso sulla base di proprie stime e previsioni, fino a determinazione definitiva dell'aggiornamento da applicare, previa comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell'Impianto.
- 6.3 Qualora ATO non rispetti i termini per la comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell'Impianto indicati in Allegato A per l'aggiornamento del prezzo, il Proprietario dell'Impianto applicherà in via provvisoria il prezzo già in vigore, previa comunicazione al Gestore di ambito e ad ATO fino a statuizione del nuovo prezzo, salvo il diritto al conguaglio.

## **7 Obblighi del Titolare dell'Impianto**

- 7.1 Il Proprietario dell'Impianto ha l'obbligo di effettuare la termovalorizzazione del rifiuto conferito dal Gestore di ambito nel rispetto




delle norme vigenti, delle migliori pratiche di gestione, della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento. Il Proprietario dell'Impianto garantisce inoltre priorità al Servizio oggetto della presente Convenzione e dal Contratto di Conferimento in modo tale da non compromettere le attività di pubblico servizio svolte dal Gestore di ambito.

- 7.2 Resta inteso che lo svolgimento del Servizio e le conseguenti attività di cui ai precedenti punti è subordinato sia al mantenimento in essere e al rispetto dei permessi e delle autorizzazioni, sia all'acquisizione di quelli necessari che sarà cura ed obbligo del Proprietario dell'Impianto richiedere e fare tutto quanto di propria pertinenza per ottenere.
- 7.3 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna, anche nei confronti dell'ATO, ad adempiere ad ogni obbligazione discendente dalla Convenzione e dal Contratto di Conferimento.
- 7.4 Il Proprietario dell'Impianto provvederà all'invio all'ATO di tutti i dati gestionali necessari per l'aggiornamento del Prezzo di accesso secondo quanto indicato nei relativi allegati.
- 7.5 Il Proprietario dell'Impianto si impegna a manlevare e tenere indenne ATO da qualsivoglia responsabilità non imputabile ad ATO connessa alla mancata o non corretta esecuzione, totale o parziale, della presente Convenzione.

## **8 Ruolo di ATO**

- 8.1 Il Proprietario dell'Impianto autorizza incondizionatamente ATO ad indicare fra le condizioni della Gara ed in particolare nel Contratto di Servizio ivi previsto, l'obbligo per il Proprietario dell'Impianto (ove, nei casi previsti, indichi nell'Offerta di volersi avvalere del Servizio) di sottoscrivere il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, in conformità ai permessi, alle autorizzazioni e alle disposizioni normative, incorporando in esso e non derogando, implicitamente o espressamente, tutto quanto previsto nella presente Convenzione.
- 8.2 Nel caso previsto nel precedente comma, ATO includerà nella documentazione di Gara un originale firmato della presente Convenzione, che dovrà essere sottoscritta dal Gestore di ambito per adesione, ed indicherà il Prezzo di accesso indicato all'art. 5 da corrispondere per ciascuna tonnellata conferita al Proprietario dell'Impianto.




## **9 Disciplina delle interruzioni del servizio**

- 9.1 L'erogazione del Servizio non può essere interrotta o sospesa se non per:
- a) ragioni di forza maggiore tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO;
  - b) per ordine motivato dell'ATO;
  - c) per necessità tecniche dell'Impianto in conformità ai programmi di manutenzione allegati al Contratto di Conferimento e, altrimenti, per impreviste indifferibili necessità tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO.
- 9.2 Il Proprietario dell'Impianto comunica tempestivamente al Gestore di ambito e all'ATO le eventuali interruzioni del Servizio, indicandone le ragioni, la prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa ed il regolare svolgimento del Servizio stesso.
- 9.3 L'interruzione o la sospensione derivanti da ragioni tecniche dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause di interruzione o sospensione. Il Proprietario dell'Impianto è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio.
- 9.4 Qualora l'interruzione o sospensione del Servizio sia determinata da cause riconducibili a responsabilità del Proprietario dell'Impianto, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento al Gestore di ambito di una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00), per ogni giorno di mancato Servizio a far data dalla formale diffida ad adempiere di ATO o del Gestore di ambito, salvo sempre il diritto del Gestore di ambito al risarcimento dei maggiori danni.

## **10 Obblighi del Gestore di ambito**

- 10.1 Il Gestore di ambito sarà tenuto al rispetto della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento.
- 10.2 Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio, così come specificato nell'allegato F.

## **11 Controlli sui dati gestionali dell'impianto**




- 11.1 Il Proprietario dell'Impianto si obbliga ad agevolare forme di controllo dei dati gestionali relativi all'Impianto da parte di ATO riportati nell'Allegato C, ed a fornire le ulteriori informazioni da questa richieste.
- 11.2 ATO potrà effettuare controlli o sopralluoghi con proprio personale tecnico e il Proprietario dell'Impianto s'impegna fin d'ora a dare accesso alle richieste di informazione rilevanti per la presente convenzione a tale personale.
- 11.3 Per facilitare la redazione del piano economico-finanziario da parte di ATO, il Proprietario dell'Impianto si impegna, in particolare, a redigere il conto economico dell'Impianto separatamente da ogni altra attività.
- 11.4 Il Gestore di ambito ed il Proprietario dell'Impianto si scambieranno ogni informazione reciprocamente utile per lo svolgimento del servizio e invieranno contestualmente a ATO copia di tali comunicazioni, se richieste.

## **12 Modifiche, integrazioni e specifiche**

- 12.1 Ogni modifica, integrazione e/o specifica alla presente Convenzione ed al Contratto di Conferimento eventualmente concordata potrà essere apportata esclusivamente per iscritto e, per quanto riguarda il Contratto di Conferimento, solo se approvata da ATO.
- 12.2 Il Proprietario dell'Impianto ed il Gestore di Ambito s'impegnano, ove richiesto dall'ATO, ad apportare alla presente Convenzione ogni variazione che si rendesse necessaria e/o opportuna in conseguenza di modificazioni normative e/o di pianificazione per assicurare le medesime finalità sostanziali qui previste, ove possibile.

## **13 Scioglimento della Convenzione**

- 13.1 La Convenzione si risolverà di diritto qualora si verifichi a carico del Proprietario dell'Impianto la perdita dei requisiti per la gestione, quali il fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 13.2 ATO avrà la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Proprietario dell'Impianto, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- a) gravi danni all'ambiente nel corso della gestione dell'Impianto;
  - b) grave inadempimento alla normativa sulla sicurezza;
  - c) gravi inadempimenti tali da comportare interruzioni al servizio.



- 13.3 ATO potrà altresì recedere dalla Convenzione con almeno un anno di preavviso, per ragioni di pubblico interesse, e/o di modifiche normative.
- 13.4 In caso di scioglimento della Convenzione sarà risolto di diritto anche il Contratto di Conferimento e, nelle ipotesi di cui ai commi 13.1 e 13.2, tale risoluzione s'intenderà ad ogni effetto imputabile a fatto e colpa del Proprietario dell'Impianto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni a favore del Gestore di ambito.
- 13.5 Nel caso di scioglimento ai sensi del comma 13.3 nessun ulteriore compenso, indennizzo od altro sarà dovuto da una parte all'altra fra Proprietario dell'Impianto e Gestore di ambito, alla cessazione del Contratto di Conferimento.

#### **14 Invalidità parziale**

- 14.1 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. Si conviene comunque che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

#### **15 Spese**


- 15.1 Le eventuali spese relative alla stipula della presente Convenzione e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali (imposta di registro di cui al DPR 131/1986; imposta sul bollo di cui al DPR 642/1972), sono a totale carico del Proprietario dell'Impianto.

#### **16 Foro competente**

- 16.1 Nel caso di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ATO Toscana Centro

Proprietario dell'Impianto



1


## **Allegato A: Prezzo di accesso e modalità di aggiornamento**

### **A.1 Determinazione del Prezzo di accesso**

1. Il Prezzo di accesso copre tutti i costi, diretti e indiretti, del servizio di cui all'art. 1 della presente Convenzione. Le componenti di costo relative al servizio in oggetto sono verificate da ATO in analogia con quanto previsto dal metodo normalizzato di cui all'art.1 del DPR158/1999.
2. Qualora l'impianto non tratti esclusivamente il materiale conferito dal Gestore di Ambito, i costi diretti di gestione dell'impianto concorrono a definire il Prezzo di accesso solo limitatamente all'uso effettivo attribuibile alla quota dei rifiuti urbani trattati nello stesso impianto.
3. Per la determinazione analitica dei costi operativi di gestione (CG) e dei costi comuni (CC) di cui al DPR 158/1999 dell'impianto si fa riferimento alle categorie previste dal D.Lgs.127/1991 relativo alla redazione dei bilanci ed alle specifiche definite da ATO, secondo le modalità riportate successivamente.
4. Tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dal Proprietario dell'impianto inerenti le attività oggetto del presente contratto, inclusi quelli previsti dall'art. 3, comma 1 della L.R. 25/1998 e ss.mm.ii., sono contabilizzati dal Proprietario dell'impianto in modo separato e concorrono alla riduzione del prezzo di conferimento approvata da ATO. In particolare, ai fini dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'Allegato al DPR 158/1999, i contributi in conto esercizio diminuiscono di un ammontare corrispondente i costi di gestione, mentre i finanziamenti in conto capitale abbattano i costi d'uso del capitale CK di cui allo stesso DPR 158/1999.
5. Il prezzo di conferimento definito nel piano economico-finanziario è definito a preventivo e successivamente verificato a consuntivo entro il 15 Luglio di ciascun anno da ATO, che provvede all'aggiornamento del PEF entro il 30 Ottobre, con riferimento a:
  - a) gli investimenti realizzati nell'anno n-1;
  - b) i ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde e di energia o da qualsiasi altra origine comunque collegabile con il trattamento degli input all'anno n-1;
  - c) il volume degli input effettivamente trattati con riferimento all'anno n-1, il volume degli output dell'impianto con riferimento all'anno n-1.

### **A.2 Criteri per l'elaborazione del Piano economico-finanziario**

1. Il Piano economico-finanziario dell'impianto riporta:



- α) Le quantità in input e in output dell'impianto provenienti dal gestore di ambito e quelle totali trattate nell'esercizio di riferimento;
- β) i costi diretti specifici dell'impianto, che dovranno essere coperti totalmente o parzialmente dalla tariffa nell'esercizio di riferimento;
- γ) i ricavi da vendita di materie prime seconde o da cessione di energia nell'esercizio di riferimento;
- δ) i contributi pubblici percepiti specificando se in conto esercizio o in conto capitale;
- ε) gli investimenti (immobilizzazioni) effettuati nel corso dell'esercizio di riferimento.

2. Secondo il metodo tariffario sono inclusi in tariffa tutti e soli i costi compresi nelle voci B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13 e B14 del conto economico e BI e BII dell'attivo dello Stato Patrimoniale, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 127/1991. Analogamente, i costi specifici dell'impianto per concorrere alla definizione del prezzo devono risultare contabilizzati in tali voci nel bilancio del Proprietario dell'Impianto.


3. I costi ricompresi nelle voci di bilancio di cui sopra e i ricavi sono espressi in termini delle categorie definite dal metodo tariffario. In particolare, si distinguono: i costi operativi di gestione (CG), le entrate e degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), componente del costo d'uso del capitale (CK). I parametri relativi all'inflazione programmata (IP) e il tasso (r) da utilizzare per il calcolo della remunerazione del capitale investito (R) sono quelli indicati nel bando di gara.

4. I CC sono inseriti come contabilizzati solo quando interamente attribuibili all'impianto. Qualora siano invece attribuibili solo quota parte, nel Piano economico-finanziario si inserisce una loro stima definita pari al massimo al 13% dei costi totali diretti d'impianto.

### **A.3 Modalità di aggiornamento del Prezzo di accesso**

1. L'aggiornamento del prezzo di conferimento è definito da ATO sulla base di un lavoro istruttorio di verifica delle grandezze di rilievo svolto da ATO, il Gestore di Ambito e il Proprietario dell'Impianto.

2. Il Piano economico-finanziario dell'impianto dell'anno n-1 consuntivato entro il 15 Luglio di ogni anno n sulla base del quale viene calcolato da ATO, l'eventuale conguaglio dell'anno n-1 a favore del Proprietario di impianto o del gestore di ambito costituisce la base su cui determinare il prezzo di conferimento per l'anno n+1. In particolare, il piano per l'anno n+1 sarà stimato tenendo conto delle quantità che saranno presumibilmente conferite e/o ritirate e dei costi effettivi rilevati per l'anno n.




3. Il Piano economico-finanziario definisce il prezzo di conferimento dovuto dal Gestore di Ambito fino alla definizione del relativo conguaglio.

In fase di aggiornamento del Piano economico finanziario verranno verificati:

- o gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra i dati preventivi e i consuntivi;
- o gli scostamenti relativi agli investimenti programmati e realizzati.

4. Il Proprietario dell'Impianto fornisce, entro e non oltre il 15 Luglio di ciascun anno, ad ATO e al Gestore di Ambito tutti gli elementi utili a motivare gli scostamenti rilevanti in sede di conguaglio annuale.



**Allegato B:           Qualità input/output dei flussi dei  
rifiuti conferiti all'impianto**

**Caratteristiche di qualità generali dei rifiuti da conferire  
all'impianto**

Sulla base della pianificazione regionale, provinciale e di ambito, le categorie di rifiuti conferibili agli impianti di termovalorizzazione, sono:


- o rifiuti urbani indifferenziati (20.03.01);
- o FS (Frazione Secca) dall'indifferenziato (19.12.12);
- o CSS (19.12.10);
- o Scarto combustibile dalla produzione di CSS (19.12.12);
- o rifiuti speciali ed assimilati.

Nello specifico i rifiuti di cui sopra dovranno avere caratteristiche tali da consentire il riconoscimento dei Certificati Verdi nel regime forfettario del 51% secondo quanto previsto all'art.19 del DM 18-12-2008 e s.m.i..

**Caratteristiche generali dei rifiuti in uscita dall'impianto**

I rifiuti in uscita dagli impianti di termovalorizzazione (scorie di combustione e ceneri dalla depurazione dei fumi), ricadono al di fuori dalla pianificazione di ambito e la relativa gestione è a carico del Proprietario dell'Impianto.

In ogni caso, viste le previsioni di cui all'art 182 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in ordine alla minimizzazione dello smaltimento e massimizzazione del Recupero, le scorie e ceneri prodotte dagli impianti dovranno prevalentemente trovare collocazione presso impianti di recupero, lasciando lo smaltimento quale ipotesi residuale, funzionalmente alle possibilità di recupero di detti rifiuti.



## **Allegato C: Comunicazioni dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto**


### **C.1 Premessa**

Il Proprietario dell'Impianto dovrà comunicare ad ATO, sulla base del relativo schema di report ed entro il 15 Luglio di ciascun anno, i dati mensili dei primi 6 mesi dell'anno ed il consuntivo dell'anno precedente relativo alla quantità e alla qualità di rifiuto mensilmente in ingresso all'impianto oggetto della convenzione, la quantità e qualità dei materiali in uscita (compresa per i materiali avviati a discarica i relativi IRD e PCI) e la destinazione successiva, intesa come tipologia di destinazione (es.: discarica, compostaggio, incenerimento etc.).

Il mancato invio delle informazioni ad ATO nei tempi previsti darà origine, trascorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento di specifico sollecito, ad una penale di 300 euro per ogni giorno di ritardo.

### **C.2 Elenco dati da comunicare**

- A. Le quantità in ingresso all'impianto e provenienti dal gestore di ambito suddivise per tipologia (codice CER);
- B. Le quantità in ingresso all'impianto non provenienti dal gestore di ambito;
- C. Le quantità e la destinazione di materiale in uscita dall'impianto e riconducibili agli input del gestore di ambito (tra tali output avviati a smaltimento: la misurazione della qualità delle scorie;
- D. Il numero di giorni di eventuale fermo impianto e le relative cause;
- E. Dovranno essere fornite elaborazioni statistiche dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio delle emissioni, oltre che i rilevamenti periodici effettuati ad integrazione del monitoraggio in continuo.





**Allegato D: Piano economico finanziario dell'impianto**

**RIFIUTI CONFERIBILI DURANTE LA CONVENZIONE**

Periodo	Tipologia	Tonn./anno
Valori annui	Quantità minima input CSS e/o FC	20.000
	Quantità massima input CSS e/o FC	23.000



Quantità trattate	UdM	Previsione anno 2014
Quantità servizi interni/ATO CER 19.12.10	t	23.000
Quantità extra ATO	t	-
<b>TOTALE</b>	<b>t</b>	<b>23.000</b>

Voci da DPR	UdM	Previsione 2014
Totale Materiali	€	0
Totale Oneri e prestazioni	€	2.089.283,16
Totale Utenze	€	0
Canoni Leasing*	€	0
Totale Costo del Lavoro	€	123.396,00
Totale Canoni	€	0
Indennità di disagio ambientale	€	161.000,00
Totale CG	€	2.373.679,16
Ricavi da certificati verdi	€	-702.291,12
Ricavi da vendita energia	€	-808.607,56
Ricavi Totali Energia	€	-1.510.898,68
Totale Ammortamenti	€	977.614,26
Totale Accantonamenti	€	0
Remunerazione	€	515.585,73
Totale Costi d'uso del capitale	€	1.493.199,99
Totale Costi generali	€	243.394,71
Corrispettivo	€	2.599.375,18
<b>Corrispettivo unitario</b>	<b>€/t</b>	<b>113,02</b>




**Allegato E: Piano di manutenzione dell'impianto**

LINEA 1 - CDR		LINEA 2 - RSU		LINEA 3 - RSU	
Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.
1	500	1	0	1	550
2	500	2	0	2	550
3	500	3	0	3	550
4	500	4	0	4	550
5	0	5	0	5	550
6	0	6	0	6	650
7	500	7	0	7	550
8	500	8	0	8	550
9	500	9	0	9	550
10	500	10	0	10	550
11	500	11	0	11	550
12	500	12	0	12	550
13	500	13	0	13	550
14	500	14	0	14	550
15	500	15	300	15	0
16	500	16	0	16	550
17	500	17	0	17	550
18	500	18	0	18	550
19	500	19	0	19	550
20	500	20	0	20	550
21	500	21	0	21	550
22	500	22	0	22	550
23	500	23	0	23	550
24	500	24	0	24	550
25	500	25	0	25	550
26	500	26	0	26	550
27	500	27	0	27	550
28	500	28	0	28	550
29	500	29	0	29	550
30	500	30	0	30	550
31	500	31	0	31	550
32	0	32	300	32	650
33	0	33	300	33	650



34	0	34	300	34	650
35	0	35	300	35	650
36	500	36	300	36	0
37	500	37	300	37	0
38	500	38	0	38	0
39	500	39	0	39	550
40	500	40	0	40	550
41	500	41	0	41	550
42	500	42	0	42	550
43	500	43	0	43	550
44	500	44	0	44	550
45	500	45	0	45	550
46	500	46	0	46	550
47	500	47	0	47	550
48	500	48	0	48	550
49	500	49	0	49	550
50	500	50	0	50	550
51	500	51	0	51	550
52	500	52	0	52	550
	23.000		2.100		26.900




**Allegato F: Comunicazioni del Gestore di Ambito al Titolare dell'impianto**

Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio.

Variazioni alle previsioni mensili dovranno essere comunicate al Proprietario dell'Impianto con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dall'inizio di ogni mese unitamente alla riprogrammazione dei quantitativi per i periodi successivi (in modo tale da garantire per l'anno di riferimento conferimenti complessivi per i quantitativi di cui all'allegato D).

Il Gestore di ambito dovrà comunicare entro il giovedì di ogni settimana la programmazione giornaliera dei conferimenti all'impianto richiesti per la settimana successiva. I conferimenti dovranno avvenire secondo le modalità operative fissate nel Contratto di Conferimento.

Modifiche al piano giornaliero di conferimenti settimanali potranno essere richieste, salvo cause di forza maggiore, dal Gestore di ambito con almeno tre giorni di anticipo rispetto ad ogni giornata di conferimento programmata.



**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**  
**ATO TOSCANA CENTRO**

Prot. n. 824 del 26.02.2018

Al Presidente  
della società C.I.S. S.p.A.  
[cis.spa@legalmail.it](mailto:cis.spa@legalmail.it)

All'Amministratore Delegato  
della Società  
Alia Servizi Ambientali S.p.A.  
[alia@pec.aliaspa.it](mailto:alia@pec.aliaspa.it)

*Inviata per PEC*

**Oggetto: Convenzioni ATO Toscana Centro/CIS SpA**

Con la presente trasmettiamo le convenzioni in oggetto sottoscritte digitalmente da ATO Toscana Centro e CIS SpA.

Cordiali saluti

Allegati n. 2



Il Direttore Generale  
(Sauro Mannucci)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sauro Mannucci".

ALIA – Protocollo Generale  
Data: 27/02/2018 – AD/DOC/DLS



\*01-2018-9027\*

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

## Alia SpA

---

**Da:** ATO TOSCANA CENTRO PEC [ato.toscanacentro@postacert.toscana.it]  
**Inviato:** lunedì 26 febbraio 2018 17:06  
**A:** cis.spa@legalmail.it; alia@pec.aliaspa.it  
**Oggetto:** Prot. N.824 del 26-02-2018 - Convenzioni ATO Toscana Centro\_CIS SpA  
**Allegati:** ~~824\_2018.pdf~~; ConvWTE\_CSS\_CIS\_2018 (6).pdf.p7m; ConvWTE\_INDF\_CIS\_2018 (6).pdf.p7m

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO  
TERMICO DI MONTALE DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA  
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (CSS) DELL'ATO TOSCANA  
CENTRO**

**ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. b), D.L. 1/2012 conv. L.27/2012**

Tra

L'**Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro** (di seguito denominata "**ATO**") con sede in Firenze, viale Poggi 2, C.F.06209840484, nella persona del dott. Sauro Mannucci, nato a Pontedera (PI), il 27.7.2965, domiciliato per la carica, presso la sede di cui sopra, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ATO, che interviene al presente atto per conto del Gestore (quale di seguito definito)

e

La **Società CIS S.p.a.** (di seguito "**Proprietario dell'Impianto**"), con sede legale in Montale, via *Walter Tobagi, 16A*, P.I. 00372200477, nella persona del suo legale rappresentante dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia, il 28/02/1966, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, che sottoscrive il presente atto in forza delle deliberazioni dell'Assemblea di CIS spa n. 2 del 19.01.2018, e dei Consigli comunali di Agliana n. 5 del 13.02.2018, di Montale n. 7 del 19.02.2018 e di Quarrata n. 13 del 15.02.2018 ;

e

il **Gestore di ambito** (di seguito definito), dal momento dell'adesione dello stesso alla presente Convenzione, come di seguito previsto.

premesso che:

- in data 30 ottobre 2008 i Comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia hanno provveduto, ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 61/2007, alla costituzione della Comunità di Ambito;
- con LRT n.69/2011, è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, a cui sono demandati, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato "Decreto", l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- che con la medesima LRT n.69/2011, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d'ambito, in essere alla data di entrata in vigore della citata legge, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate dalle preesistenti Comunità di Ambito;
- con atto Assemblea Consortile n. 5 del 5 marzo 2009, e con delibere di assemblea n° 1/2011 e n.16/2011 ATO Toscana Centro aveva deciso di procedere, con gara ad evidenza pubblica, alla scelta del soggetto (il "**Gestore di ambito**") cui affidare in concessione (d'ora in poi "**Concessione**") l'intera gestione del ciclo integrato dei

rifiuti urbani dell'Ambito di pertinenza di ATO, definendone altresì il perimetro ed ha avviato le procedure per l'individuazione del Gestore di ambito concessionario, approvando gli atti necessari per la procedura di gara ("**Gara**");

- Il Proprietario dell'impianto è titolare dell'attività commerciale dell'impianto di Termovalorizzazione sito in loc. Montale via Walter Tobagi, 16 - Pt (d'ora in poi "**Impianto**");
- Il Titolare dell'Impianto non si trova in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non è previsto che l'Impianto rientri nella diretta disponibilità e, o gestione del Gestore di ambito così come evidenziato dalla deliberazione della Comunità n. 1 del 2011;
- il Piano d'Ambito di ATO Toscana Centro (Approvato con delibera n.2 del 07/02/2014), in considerazione del principio di prossimità e per perseguire l'autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti urbani, prevede tuttavia il conferimento (d'ora in poi "**Conferimento**") di rifiuti provenienti dalla gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO (d'ora in poi "**RU**") all'Impianto, qualora in sede di offerta ("**Offerta**") ai fini della Gara, il soggetto che si qualificherà come Gestore di ambito ne faccia espressa richiesta, confermando la sua piena adesione a quanto previsto nella presente Convenzione, ove così previsto in sede di Gara;
- la documentazione di Gara ha previsto:
  - (a) che il Gestore di ambito firmi per adesione la presente convenzione tra ATO e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi "**Convenzione**"), che con ciò diverrà contratto trilaterale e parte integrante del Contratto di Conferimento; e
  - (b) che il Conferimento all'Impianto da parte del Gestore di ambito sia regolato da un contratto di conferimento fra il Gestore di ambito e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi "**Contratto di Conferimento**") da redigersi e concludersi in osservanza della presente Convenzione.
- con Delibera di Cda n.21 del 28/10/2011 ATO ha approvato lo schema a base della presente Convenzione.

**tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le parti convengono quanto segue:**

## **1 Oggetto**

- 1.1 Oggetto della Convenzione è il complesso di condizioni e termini ai quali il Proprietario dell'Impianto s'impegna a disciplinare il Conferimento, mediante il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito ed ad accettare, ai sensi del medesimo, gli RU conferiti dal Gestore di ambito presso l'Impianto (d'ora in poi "**Servizio**"), sotto il controllo e secondo quanto previsto nella presente

Convenzione per il Servizio di trattamento termico della frazione secca proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati e o del CSS conferito dal Gestore di ambito e nello smaltimento/recupero dei conseguenti output di processo.

## **2 Contratto di Conferimento**

- 2.1 Il Proprietario dell’Impianto s’impegna, nell’interesse di ATO, a stipulare il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, come previsto nella presente Convenzione, in conformità alle autorizzazioni e permessi del Gestore di ambito stesso e alle vigenti disposizioni normative, qualora il Gestore di ambito ne faccia espressa richiesta in sede di Offerta e ciò sia previsto nella Gara.
- 2.2 Il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito sarà stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio fra l’ATO e il gestore selezionato.
- 2.3 Il Contratto di Conferimento, oltre a riportare i contenuti fondamentali della presente Convenzione, dettaglierà le modalità tecnico-operative con cui il Gestore di ambito conferirà i RU e il Proprietario dell’Impianto effettuerà il relativo Servizio e conterrà in particolare, in stretta aderenza e conformità a quanto previsto in questa Convenzione:
  - a) il corrispettivo complessivo di Conferimento all’Impianto (d’ora in poi: **“Prezzo di accesso”**) previsto all’art. 5 della presente convenzione e le relative modalità di aggiornamento;
  - b) le quantità e la qualità del RU che il Proprietario dell’Impianto s’impegna a ricevere e trattare, come indicato al successivo art.4;
  - c) le modalità di fatturazione del Prezzo di accesso e di calcolo degli interessi per ritardato pagamento;
  - d) le modalità tecniche e gli orari di Conferimento;
  - e) le specifiche del materiale in ingresso e in uscita dall’Impianto;
  - f) ogni altro elemento la cui statuizione contrattuale sia ritenuta necessaria dalle parti, purché non in contrasto con quanto previsto nella Convenzione.
- 2.4 Il Contratto di Conferimento non potrà derogare – espressamente o implicitamente – a quanto previsto nella presente Convenzione né essere modificato, senza l’espreso consenso della ATO e, nella sua forma definitiva che sarà firmata dalle parti dovrà essere preventivamente approvata da ATO per iscritto, quanto a conformità con le previsioni della presente Convenzione.
- 2.5 La presente Convenzione non costituisce garanzia da parte di ATO del rispetto né degli obblighi da parte del Gestore di ambito, né degli obblighi del Proprietario dell’Impianto, che non potranno quindi in nessun caso rivalersi nei confronti

dell'ATO per il mancato rispetto agli obblighi di ciascuna delle parti ai sensi del Contratto di Conferimento.

### **3 Durata**

- 3.1 La Convenzione ha efficacia immediata fra ATO e Proprietario dell'Impianto ed avrà efficacia nei confronti del Gestore di ambito a partire dall'avvio del servizio sul territorio.
- 3.2 La Convenzione terminerà con il termine – per qualunque motivo – della Concessione.

### **4 Quantità e qualità dei rifiuti in ingresso**

- 4.1 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna ad accettare il Conferimento da parte del Gestore di ambito per tutta la durata della Concessione, delle quantità annue di rifiuti espresse in tonnellate (con i parametri di qualità espresse in Allegato B) comprese nei valori minimi e massimi indicati nel Piano Economico e Finanziario Allegato alla presente Convenzione come Allegato D.
- 4.2 Il conferimento di quantità di rifiuti superiori al massimo od inferiori al minimo rispetto ai valori indicati nel Piano Economico Finanziario di cui all'Allegato D potrà solo avvenire con il consenso del Proprietario dell'Impianto e di ATO.
- 4.3 Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma 4.2 da parte del Gestore di ambito, dà diritto al Proprietario dell'impianto di rivalersi su quest'ultimo per le penali inserite nel contratto di conferimento. L'ammontare delle penali è escluso dai costi che determinano la tariffa d'ambito.
- 4.4 Il Proprietario dell'impianto è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ATO delle sanzioni applicate al Gestore di ambito e dei relativi importi.
- 4.5 Il materiale conferito dovrà avere caratteristiche tali da consentire il riconoscimento dei Certificati Verdi nel regime forfettario del 51% secondo quanto previsto all'art.19 del DM 18-12-2008 e s.m.i..

### **5 Prezzo di accesso**

- 5.1 Il Prezzo di accesso per il servizio reso dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e le modalità della sua determinazione sono indicate nell'Allegato A.1. alla presente Convenzione e sarà aggiornato come previsto al successivo art. 6.
- 5.2 Il Conferimento di RU da parte del Gestore di ambito in quantità tra il minimo ed il massimo (ovvero superiori al massimo o inferiori al minimo, così come disciplinato dal precedente art.4 comma 2) rispetto a quanto indicato nel Piano

economico e finanziario dell’Impianto (Allegato D), determina una modifica automatica del Prezzo di accesso così come previsto nell’Allegato A.3.

- 5.3 Gli importi del Prezzo di accesso previsti nel presente art. 5 devono intendersi al netto dell’IVA e comprensivi invece di tutte le voci previste nel Piano economico-finanziario riportato nell’Allegato D.

## **6 Aggiornamento del Prezzo di accesso**

- 6.1 Il Prezzo di accesso sarà aggiornato e approvato dall’ATO annualmente secondo quanto previsto nell’Allegato A.3.
- 6.2 Laddove il Proprietario dell’Impianto non rispetti i termini di comunicazione delle informazioni necessarie all’aggiornamento del Prezzo di accesso indicate nell’Allegati A3, C e D, ATO provvederà alla determinazione del Prezzo di accesso stesso sulla base di proprie stime e previsioni, fino a determinazione definitiva dell’aggiornamento da applicare, previa comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell’Impianto.
- 6.3 Qualora ATO non rispetti i termini per la comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell’Impianto indicati in Allegato A per l’aggiornamento del prezzo, il Proprietario dell’Impianto applicherà in via provvisoria il prezzo già in vigore, previa comunicazione al Gestore di ambito e ad ATO fino a statuizione del nuovo prezzo, salvo il diritto al conguaglio.

## **7 Obblighi del Titolare dell’Impianto**

- 7.1 Il Proprietario dell’Impianto ha l’obbligo di effettuare la termovalorizzazione del rifiuto conferito dal Gestore di ambito nel rispetto delle norme vigenti, delle migliori pratiche di gestione, della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento. Il Proprietario dell’Impianto garantisce inoltre priorità al Servizio oggetto della presente Convenzione e dal Contratto di Conferimento in modo tale da non compromettere le attività di pubblico servizio svolte dal Gestore di ambito.
- 7.2 Resta inteso che lo svolgimento del Servizio e le conseguenti attività di cui ai precedenti punti è subordinato sia al mantenimento in essere e al rispetto dei permessi e delle autorizzazioni, sia all’acquisizione di quelli necessari che sarà cura ed obbligo del Proprietario dell’Impianto richiedere e fare tutto quanto di propria pertinenza per ottenere.
- 7.3 Il Proprietario dell’Impianto s’impegna, anche nei confronti dell’ATO, ad adempiere ad ogni obbligazione discendente dalla Convenzione e dal Contratto di Conferimento.
- 7.4 Il Proprietario dell’Impianto provvederà all’invio all’ATO di tutti i dati gestionali necessari per l’aggiornamento del Prezzo di accesso secondo quanto indicato nei relativi allegati.

- 7.5 Il Proprietario dell'Impianto si impegna a manlevare e tenere indenne ATO da qualsivoglia responsabilità non imputabile ad ATO connessa alla mancata o non corretta esecuzione, totale o parziale, della presente Convenzione.

## **8 Ruolo di ATO**

- 8.1 Il Proprietario dell'Impianto autorizza incondizionatamente ATO ad indicare fra le condizioni della Gara ed in particolare nel Contratto di Servizio ivi previsto, l'obbligo per il Proprietario dell'Impianto (ove, nei casi previsti, indichi nell'Offerta di volersi avvalere del Servizio) di sottoscrivere il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, in conformità ai permessi, alle autorizzazioni e alle disposizioni normative, incorporando in esso e non derogando, implicitamente o espressamente, tutto quanto previsto nella presente Convenzione.
- 8.2 Nel caso previsto nel precedente comma, ATO includerà nella documentazione di Gara un originale firmato della presente Convenzione, che dovrà essere sottoscritta dal Gestore di ambito per adesione, ed indicherà il Prezzo di accesso indicato all'art. 5 da corrispondere per ciascuna tonnellata conferita al Proprietario dell'Impianto.

## **9 Disciplina delle interruzioni del servizio**

- 9.1 L'erogazione del Servizio non può essere interrotta o sospesa se non per:
- a) ragioni di forza maggiore tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO;
  - b) per ordine motivato dell'ATO;
  - c) per necessità tecniche dell'Impianto in conformità ai programmi di manutenzione allegati al Contratto di Conferimento e, altrimenti, per impreviste indifferibili necessità tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO.
- 9.2 Il Proprietario dell'Impianto comunica tempestivamente al Gestore di ambito e all'ATO le eventuali interruzioni del Servizio, indicandone le ragioni, la prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa ed il regolare svolgimento del Servizio stesso.
- 9.3 L'interruzione o la sospensione derivanti da ragioni tecniche dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause di interruzione o sospensione. Il Proprietario dell'Impianto è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio.
- 9.4 Qualora l'interruzione o sospensione del Servizio sia determinata da cause riconducibili a responsabilità del Proprietario dell'Impianto, quest'ultimo sarà

tenuto al pagamento al Gestore di ambito di una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00), per ogni giorno di mancato Servizio a far data dalla formale diffida ad adempiere di ATO o del Gestore di ambito, salvo sempre il diritto del Gestore di ambito al risarcimento dei maggiori danni.

## **10 Obblighi del Gestore di ambito**

- 10.1 Il Gestore di ambito sarà tenuto al rispetto della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento.
- 10.2 Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio, così come specificato nell'allegato F.

## **11 Controlli sui dati gestionali dell'impianto**

- 11.1 Il Proprietario dell'Impianto si obbliga ad agevolare forme di controllo dei dati gestionali relativi all'Impianto da parte di ATO riportati nell'Allegato C, ed a fornire le ulteriori informazioni da questa richieste.
- 11.2 ATO potrà effettuare controlli o sopralluoghi con proprio personale tecnico e il Proprietario dell'Impianto s'impegna fin d'ora a dare accesso alle richieste di informazione rilevanti per la presente convenzione a tale personale.
- 11.3 Per facilitare la redazione del piano economico-finanziario da parte di ATO, il Proprietario dell'Impianto si impegna, in particolare, a redigere il conto economico dell'Impianto separatamente da ogni altra attività.
- 11.4 Il Gestore di ambito ed il Proprietario dell'Impianto si scambieranno ogni informazione reciprocamente utile per lo svolgimento del servizio e invieranno contestualmente a ATO copia di tali comunicazioni, se richieste.

## **12 Modifiche, integrazioni e specifiche**

- 12.1 Ogni modifica, integrazione e/o specifica alla presente Convenzione ed al Contratto di Conferimento eventualmente concordata potrà essere apportata esclusivamente per iscritto e, per quanto riguarda il Contratto di Conferimento, solo se approvata da ATO.
- 12.2 Il Proprietario dell'Impianto ed il Gestore di Ambito s'impegnano, ove richiesto dall'ATO, ad apportare alla presente Convenzione ogni variazione che si rendesse necessaria e/o opportuna in conseguenza di modificazioni normative e/o di pianificazione per assicurare le medesime finalità sostanziali qui previste, ove possibile.

### **13 Scioglimento della Convenzione**

- 13.1 La Convenzione si risolverà di diritto qualora si verifichi a carico del Proprietario dell'Impianto la perdita dei requisiti per la gestione, quali il fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 13.2 ATO avrà la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Proprietario dell'Impianto, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- a) gravi danni all'ambiente nel corso della gestione dell'Impianto;
  - b) grave inadempimento alla normativa sulla sicurezza;
  - c) gravi inadempimenti tali da comportare interruzioni al servizio.
- 13.3 ATO potrà altresì recedere dalla Convenzione con almeno un anno di preavviso, per ragioni di pubblico interesse, e/o di modifiche normative.
- 13.4 Il proprietario dell'Impianto potrà recedere dalla presente convenzione con almeno 1 anno di preavviso, qualora decida di terminare la vita dell'Impianto;
- 13.5 In caso di scioglimento della Convenzione sarà risolto di diritto anche il Contratto di Conferimento e, nelle ipotesi di cui ai commi 13.1 e 13.2, tale risoluzione s'intenderà ad ogni effetto imputabile a fatto e colpa del Proprietario dell'Impianto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni a favore del Gestore di ambito.
- 13.6 Nel caso di scioglimento ai sensi dei commi 13.3 e 13.4 nessun ulteriore compenso, indennizzo od altro sarà dovuto da una parte all'altra fra Proprietario dell'Impianto, ATO e Gestore di ambito, alla cessazione del Contratto di Conferimento.

### **14 Invalidità parziale**

- 14.1 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. Si conviene comunque che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

**15 Spese**

15.1 Le eventuali spese relative alla stipula della presente Convenzione e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali (imposta di registro di cui al DPR 131/1986; imposta sul bollo di cui al DPR 642/1972), sono a totale carico del Proprietario dell'Impianto.

**16 Foro competente**

16.1 Nel caso di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ATO Toscana Centro

Proprietario dell'Impianto

---

## **Allegato A: Prezzo di accesso e modalità di aggiornamento**

### **A.1 Determinazione del Prezzo di accesso**

1. Il Prezzo di accesso copre tutti i costi, diretti e indiretti, del servizio di cui all'art. 1 della presente Convenzione. Le componenti di costo relative al servizio in oggetto sono verificate da ATO in analogia con quanto previsto dal metodo normalizzato di cui all'art.1 del DPR158/1999.

2. Qualora l'impianto non tratti esclusivamente il materiale conferito dal Gestore di Ambito, i costi diretti di gestione dell'impianto concorrono a definire il Prezzo di accesso solo limitatamente all'uso effettivo attribuibile alla quota dei rifiuti urbani trattati nello stesso impianto.

3. Per la determinazione analitica dei costi operativi di gestione (CG) e dei costi comuni (CC) di cui al DPR 158/1999 dell'impianto si fa riferimento alle categorie previste dal D.Lgs.127/1991 relativo alla redazione dei bilanci ed alle specifiche definite da ATO, secondo le modalità riportate successivamente.

4. Tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dal Proprietario dell'Impianto inerenti le attività oggetto del presente contratto, inclusi quelli previsti dall'art. 3, comma 1 della L.R. 25/1998 e ss.mm.ii., sono contabilizzati dal Proprietario dell'Impianto in modo separato e concorrono alla riduzione del prezzo di conferimento approvata da ATO. In particolare, ai fini dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'Allegato al DPR 158/1999, i contributi in conto esercizio diminuiscono di un ammontare corrispondente i costi di gestione, mentre i finanziamenti in conto capitale abbattano i costi d'uso del capitale CK di cui allo stesso DPR 158/1999.

5. Il prezzo di conferimento definito nel piano economico-finanziario è definito a preventivo e successivamente verificato a consuntivo entro il 15 Luglio di ciascun anno da ATO, che provvede all'aggiornamento del PEF entro il 30 Ottobre, con riferimento a:

- α) gli investimenti realizzati nell'anno n-1;
- β) i ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde e di energia o da qualsiasi altra origine comunque collegabile con il trattamento degli input all'anno n-1;
- γ) il volume degli input effettivamente trattati con riferimento all'anno n-1;

il volume degli output dell'impianto con riferimento all'anno n-1.

### **A.2 Criteri per l'elaborazione del Piano economico-finanziario**

1. Il Piano economico-finanziario dell'impianto riporta:

- a) Le quantità in input e in output dell'impianto provenienti dal gestore di ambito e quelle totali trattate nell'esercizio di riferimento;

- b) i costi diretti specifici dell'impianto, che dovranno essere coperti totalmente o parzialmente dalla tariffa nell'esercizio di riferimento;
- c) i ricavi da vendita di materie prime seconde o da cessione di energia nell'esercizio di riferimento;
- d) i contributi pubblici percepiti specificando se in conto esercizio o in conto capitale;
- e) gli investimenti (immobilizzazioni) effettuati nel corso dell'esercizio di riferimento.

2. Secondo il metodo tariffario sono inclusi in tariffa tutti e soli i costi compresi nelle voci B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13 e B14 del conto economico e BI e BII dell'attivo dello Stato Patrimoniale, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 127/1991. Analogamente, i costi specifici dell'impianto per concorrere alla definizione del prezzo devono risultare contabilizzati in tali voci nel bilancio del Proprietario dell'Impianto.

3. I costi ricompresi nelle voci di bilancio di cui sopra e i ricavi sono espressi in termini delle categorie definite dal metodo tariffario. In particolare, si distinguono: i costi operativi di gestione (CG), le entrate e degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), componente del costo d'uso del capitale (CK). I parametri relativi all'inflazione programmata (IP) e il tasso (r) da utilizzare per il calcolo della remunerazione del capitale investito (R) sono quelli indicati nel bando di gara.

4. I CC sono inseriti come contabilizzati solo quando interamente attribuibili all'impianto. Qualora siano invece attribuibili solo quota parte, nel Piano economico-finanziario si inserisce una loro stima definita pari al massimo al 13% dei costi totali diretti d'impianto.

### **A.3 Modalità di aggiornamento del Prezzo di accesso**

1. L'aggiornamento del prezzo di conferimento è definito da ATO sulla base di un lavoro istruttorio di verifica delle grandezze di rilievo svolto da ATO, il Gestore di Ambito e il Proprietario dell'Impianto.

2. Il Piano economico-finanziario dell'impianto dell'anno n-1 consuntivato entro il 15 Luglio di ogni anno n sulla base del quale viene calcolato da ATO, l'eventuale conguaglio dell'anno n-1 a favore del Proprietario di impianto o del gestore di ambito costituisce la base su cui determinare il prezzo di conferimento per l'anno n+1. In particolare, il piano per l'anno n+1 sarà stimato tenendo conto delle quantità che saranno presumibilmente conferite e/o ritirate e dei costi effettivi rilevati per l'anno n.

3. Il Piano economico-finanziario definisce il prezzo di conferimento dovuto dal Gestore di Ambito fino alla definizione del relativo conguaglio.

In fase di aggiornamento del Piano economico finanziario verranno verificati:

- gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra i dati preventivi e i consuntivi;
  - gli scostamenti relativi agli investimenti programmati e realizzati.
4. Il Proprietario dell'Impianto fornisce, entro e non oltre il 15 Luglio di ciascun anno, ad ATO e al Gestore di Ambito tutti gli elementi utili a motivare gli scostamenti rilevanti in sede di conguaglio annuale.

## **Allegato B:                      Qualità input/output dei flussi dei rifiuti conferiti all'impianto**

### **Caratteristiche di qualità generali dei rifiuti da conferire all'impianto**

Sulla base della pianificazione regionale, provinciale e di ambito, le categorie di rifiuti conferibili agli impianti di termovalorizzazione, sono:

- rifiuti urbani indifferenziati (20.03.01);
- FS (Frazione Secca) dall'indifferenziato (19.12.12);
- CSS (19.12.10);
- Scarto combustibile dalla produzione di CSS (19.12.12);
- rifiuti speciali ed assimilati.

Nello specifico i rifiuti di cui sopra dovranno avere caratteristiche tali da consentire il riconoscimento dei Certificati Verdi nel regime forfettario del 51% secondo quanto previsto all'art.19 del DM 18-12-2008 e s.m.i..

### **Caratteristiche generali dei rifiuti in uscita dall'impianto**

I rifiuti in uscita dagli impianti di termovalorizzazione (scorie di combustione e ceneri dalla depurazione dei fumi). ricadono al di fuori della pianificazione di ambito e la relativa gestione è a carico del Proprietario dell'Impianto.

In ogni caso, viste le previsioni di cui all'art 182 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in ordine alla minimizzazione dello smaltimento e massimizzazione del Recupero, le scorie e ceneri prodotte dagli impianti dovranno prevalentemente trovare collocazione presso impianti di recupero, lasciando lo smaltimento quale ipotesi residuale, funzionalmente alle possibilità di recupero di detti rifiuti.

## **Allegato C: Comunicazioni dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto**

### **C.1 Premessa**

Il Proprietario dell'Impianto dovrà comunicare ad ATO, sulla base del relativo schema di report ed entro il 15 Luglio di ciascun anno, i dati mensili dei primi 6 mesi dell'anno ed il consuntivo dell'anno precedente relativo alla quantità e alla qualità di rifiuto mensilmente in ingresso all'impianto oggetto della convenzione, la quantità e qualità dei materiali in uscita (compresa per i materiali avviati a discarica i relativi IRD e PCI) e la destinazione successiva, intesa come tipologia di destinazione (es.: discarica, compostaggio, incenerimento etc.).

Il mancato invio delle informazioni ad ATO nei tempi previsti darà origine, trascorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento di specifico sollecito, ad una penale di 300 euro per ogni giorno di ritardo.

### **C.2 Elenco dati da comunicare**

- A. Le quantità in ingresso all'impianto e provenienti dal gestore di ambito suddivise per tipologia (codice CER);
- B. Le quantità in ingresso all'impianto non provenienti dal gestore di ambito;
- C. Le quantità e la destinazione di materiale in uscita dall'impianto e riconducibili agli input del gestore di ambito (tra tali output avviati a smaltimento: la misurazione della qualità delle scorie;
- D. Il numero di giorni di eventuale fermo impianto e le relative cause;
- E. Dovranno essere fornite elaborazioni statistiche dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio delle emissioni, oltre che i rilevamenti periodici effettuati ad integrazione del monitoraggio in continuo.

**Allegato D:****Piano economico finanziario dell'impianto****RIFIUTI CONFERIBILI DURANTE LA CONVENZIONE**

<b>Periodo</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Tonn./anno</b>
Valori annui	Quantità minima input CSS e/o FC	20.000
	Quantità massima input CSS e/o FC	25.000

<b>Quantità trattate</b>	<b>UdM</b>	<b>Previsione anno 2018</b>
Quantità servizi interni/ATO CER 19.12.10	t	25.000
Quantità extra ATO	t	-
<b>TOTALE</b>	<b>t</b>	<b>25.000</b>

<b>Voci da DPR</b>	<b>UdM</b>	<b>Previsione 2018</b>
Totale Materiali	€	
Totale Oneri e prestazioni	€	2.466.017,86
Totale Utenze	€	
Canoni Leasing*	€	
Totale Costo del Lavoro	€	206.800,00
Totale Canoni	€	
Indennità di disagio ambientale	€	175.000,00
Totale CG	€	2.847.817,86
di cui Costi generali	€	206.800,00
Ricavi da certificati verdi	€	842.385,29
Ricavi da vendita energia	€	696.991,95
Ricavi Totali Energia	€	1.539.377,24
Totale Ammortamenti	€	1.222.000,00
Totale Accantonamenti	€	
Remunerazione	€	320.600,25
Totale Costi d'uso del capitale	€	1.542.600,25
Corrispettivo	€	2.851.040,87
<b>Corrispettivo unitario</b>	<b>€/t</b>	<b>114,04</b>

**Allegato E:****Piano di manutenzione dell'impianto**

LINEA 1 – CDR		LINEA 2 – RSU		LINEA 3 – RSU	
Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.
1	530	1	0	1	530
2	530	2	0	2	530
3	530	3	0	3	530
4	530	4	0	4	530
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	530	7	0	7	530
8	530	8	0	8	530
9	530	9	0	9	530
10	530	10	0	10	530
11	530	11	0	11	530
12	530	12	0	12	530
13	530	13	0	13	530
14	530	14	0	14	530
15	530	15	0	15	530
16	530	16	0	16	530
17	530	17	0	17	530
18	530	18	0	18	530
19	530	19	0	19	530
20	530	20	0	20	530
21	530	21	0	21	530
22	530	22	0	22	530
23	530	23	0	23	530
24	530	24	0	24	530
25	530	25	0	25	530
26	530	26	0	26	530
27	530	27	0	27	530
28	530	28	0	28	530
29	530	29	0	29	530
30	530	30	0	30	530
31	530	31	0	31	530

32	0	32	0	32	0
33	0	33	0	33	0
34	0	34	0	34	0
35	530	35	0	35	530
36	530	36	0	36	530
37	530	37	0	37	530
38	530	38	0	38	530
39	530	39	0	39	530
40	530	40	0	40	530
41	530	41	0	41	530
42	530	42	0	42	530
43	530	43	0	43	530
44	530	44	0	44	530
45	530	45	0	45	530
46	530	46	0	46	530
47	530	47	0	47	530
48	530	48	0	48	530
49	530	49	0	49	530
50	530	50	0	50	530
51	530	51	0	51	530
52	530	52	0	52	530
	24.910		0		24.910

**Allegato F: Comunicazioni del Gestore di Ambito al Titolare dell'impianto**

Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio.

Variazioni alle previsioni mensili dovranno essere comunicate al Proprietario dell'Impianto con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dall'inizio di ogni mese unitamente alla riprogrammazione dei quantitativi per i periodi successivi (in modo tale da garantire per l'anno di riferimento conferimenti complessivi per i quantitativi di cui all'allegato D).

Il Gestore di ambito dovrà comunicare entro il giovedì di ogni settimana la programmazione giornaliera dei conferimenti all'impianto richiesti per la settimana successiva. I conferimenti dovranno avvenire secondo le modalità operative fissate nel Contratto di Conferimento.

Modifiche al piano giornaliero di conferimenti settimanali potranno essere richieste, salvo cause di forza maggiore, dal Gestore di ambito con almeno tre giorni di anticipo rispetto ad ogni giornata di conferimento programmata.

**CONVENZIONE PER IL  
CONFERIMENTO ALL'IMPIANTO  
TERMICO DI MONTALE DI RIFIUTI  
URBANI INDIFFERENZIATI,  
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI  
RIFIUTI URBANI DELL'ATO TOSCANA  
CENTRO**

**ai sensi dell'art. 25, comma 4, lett. b),  
D.L. 1/2012 conv. L.27/2012**

**Tra**

**L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro** (di seguito denominata "**ATO**") con sede in Firenze, viale Poggi 2, C.F.06209840484, nella persona del dott. Sauro Mannucci, nato a Pontedera, il 27.7.1965, domiciliato per la carica, presso la sede di cui sopra, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ATO, che interviene al presente atto per conto del Gestore (quale di seguito definito)

**e**

**La Società CIS S.p.a.** (di seguito "**Proprietario dell'Impianto**"), con sede legale in Montale, via *Walter Tobagi, 16A*, P.I.00372200477, nella persona del suo legale rappresentante dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia, il 28/02/1966, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, che sottoscrive il presente atto in forza deliberazioni dell'Assemblea di CIS spa n. 1 del 19.01.2018, e dei Consigli comunali di Agliana n. 5 del 13.02.2018, di Montale n. 7 del 19.02.2018 e di Quarrata n. 13 del 15.02.2018 ;

**e**

**il Gestore di ambito** (di seguito definito), dal momento dell'adesione dello stesso alla presente Convenzione, come di seguito previsto.

premessi che:

- in data 30 ottobre 2008 i Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia hanno provveduto, ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 61/2007, alla costituzione della Comunità di Ambito;
- con LRT n.69/2011, è stata istituita l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, a cui sono demandati, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato "Decreto", l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- che con la medesima LRT n.69/2011, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, le autorità servizio rifiuti subentrano nei contratti di servizio stipulati dalle comunità d'ambito, in essere alla data di entrata in vigore della citata legge, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate dalle preesistenti Comunità di Ambito;
- con atto Assemblea Consortile n. 5 del 5 marzo 2009, e con delibere di assemblea n° 1/2011 e n.16/2011 ATO Toscana Centro aveva deciso di procedere, con gara ad evidenza pubblica, alla scelta del soggetto (il "**Gestore di ambito**") cui affidare in concessione (d'ora in poi

**"Concessione"**) l'intera gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani dell'Ambito di pertinenza di ATO, definendone altresì il perimetro ed ha avviato le procedure per l'individuazione del Gestore di ambito concessionario, approvando gli atti necessari per la procedura di gara ("**Gara**");

- Il Proprietario dell'impianto è titolare dell'attività commerciale dell'impianto di Termovalorizzazione sito in loc. Montale via Walter Tobagi, 16 - Pt (d'ora in poi "**Impianto**");
- Il Titolare dell'Impianto non si trova in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non è previsto che l'Impianto rientri nella diretta disponibilità e, o gestione del Gestore di ambito così come evidenziato dalla deliberazione della Comunità n. 1 del 2011;
- il Piano d'Ambito di ATO Toscana Centro (Approvato con delibera n.2 del 7/2/2014), in considerazione del principio di prossimità e per perseguire l'autosufficienza territoriale nella gestione dei rifiuti urbani, prevede tuttavia il conferimento (d'ora in poi "**Conferimento**") di rifiuti provenienti dalla gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO (d'ora in poi "**RU**") all'Impianto, qualora in sede di offerta ("**Offerta**") ai fini della Gara, il soggetto che si qualificherà come Gestore di ambito ne faccia espressa richiesta, confermando la sua piena adesione a quanto previsto nella presente Convenzione, ove così previsto in sede di Gara;
- la documentazione di Gara ha previsto:
  - (a) che il Gestore di ambito firmi per adesione la presente convenzione tra ATO e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi "**Convenzione**"), che con ciò diverrà contratto trilaterale e parte integrante del Contratto di Conferimento; e
  - (b) che il Conferimento all'Impianto da parte del Gestore di ambito sia regolato da un contratto di conferimento fra il Gestore di ambito e il Proprietario dell'Impianto (d'ora in poi "**Contratto di Conferimento**") da redigersi e concludersi in osservanza della presente Convenzione.
- con Delibera di Cda n.21 del 28/10/2011 ATO ha approvato il testo dello schema a base della presente Convenzione.

**tutto ciò premesso e che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le parti convengono quanto segue:**

## **1 Oggetto**

- 1.1 Oggetto della Convenzione è il complesso di condizioni e termini ai quali il Proprietario dell'Impianto s'impegna a disciplinare il Conferimento, mediante il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito ed ad accettare, ai sensi del medesimo, gli RU conferiti dal Gestore di ambito presso l'Impianto (d'ora in poi "**Servizio**"), sotto il controllo e secondo quanto previsto nella presente Convenzione per il Servizio di trattamento termico del rifiuto indifferenziato conferito dal Gestore di ambito e nell'avvio a recupero e/o smaltimento dei conseguenti output di processo.

## **2 Contratto di Conferimento**

- 2.1 Il Proprietario dell'Impianto si obbliga, nell'interesse di ATO, a stipulare il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, come previsto nella presente Convenzione, in conformità alle autorizzazioni e permessi del Gestore di ambito stesso e alle vigenti disposizioni normative.
- 2.2 Il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito sarà stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto di servizio fra l'ATO e il gestore selezionato.
- 2.3 Il Contratto di Conferimento, oltre a riportare i contenuti fondamentali della presente Convenzione, dettaglierà le modalità tecnico-operative con cui il Gestore di ambito conferirà i RU e il Proprietario dell'Impianto effettuerà il relativo Servizio e conterrà in particolare, in stretta aderenza e conformità a quanto previsto in questa Convenzione:
- a) il corrispettivo complessivo di Conferimento all'Impianto (d'ora in poi: "**Prezzo di accesso**") previsto all'art. 5 della presente convenzione e le relative modalità di aggiornamento;
  - b) le quantità e la qualità del RU che il Proprietario dell'Impianto s'impegna a ricevere e trattare, come indicato al successivo art.4;
  - c) le modalità di fatturazione del Prezzo di accesso e di calcolo degli interessi per ritardato pagamento;
  - d) le modalità tecniche e gli orari di Conferimento;
  - e) le specifiche del materiale in ingresso e in uscita dall'Impianto;
  - f) ogni altro elemento la cui statuizione contrattuale sia ritenuta necessaria dalle parti, purché non in contrasto con quanto previsto nella Convenzione.

- 2.4 Il Contratto di Conferimento non potrà derogare – espressamente o implicitamente – a quanto previsto nella presente Convenzione né essere modificato, senza l'espresso consenso della ATO e, nella sua forma definitiva che sarà firmata dalle parti dovrà essere preventivamente approvata da ATO per iscritto, quanto a conformità con le previsioni della presente Convenzione.
- 2.5 La presente Convenzione non costituisce garanzia da parte di ATO del rispetto né degli obblighi da parte del Gestore di ambito, né degli obblighi del Proprietario dell'Impianto, che non potranno quindi in nessun caso rivalersi nei confronti dell'ATO per il mancato rispetto agli obblighi di ciascuna delle parti ai sensi del Contratto di Conferimento.

### **3 Durata**

- 3.1 La Convenzione ha efficacia immediata fra ATO e Proprietario dell'Impianto ed avrà efficacia nei confronti del Gestore di ambito a partire dall'avvio del servizio in concessione sul territorio.
- 3.2 La Convenzione terminerà con il termine – per qualunque motivo – della Concessione.

### **4 Quantità e qualità dei rifiuti in ingresso**

- 4.1 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna ad accettare il Conferimento da parte del Gestore di ambito per tutta la durata della Concessione, delle quantità annue di rifiuti espresse in tonnellate (con i parametri di qualità espresse in Allegato B) comprese nei valori minimi e massimi indicati nel Piano Economico e Finanziario Allegato alla presente Convenzione come Allegato D.
- 4.2 Il conferimento di quantità di rifiuti superiori al massimo od inferiori al minimo rispetto ai valori indicati nel Piano Economico Finanziario di cui all'Allegato D potrà solo avvenire con il consenso del Proprietario dell'Impianto e di ATO.
- 4.3 Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente comma 4.2 da parte del Gestore di ambito, dà diritto al Proprietario dell'impianto di rivalersi su quest'ultimo per le penali inserite nel contratto di conferimento. L'ammontare delle penali è escluso dai costi che determinano la tariffa d'ambito.
- 4.4 Il Proprietario dell'impianto è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ATO delle sanzioni applicate al Gestore di ambito e dei relativi importi.

### **5 Prezzo di accesso**

- 5.1 Il Prezzo di accesso per il servizio reso dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e le modalità della sua determinazione sono indicate nell'Allegato A.1. alla presente Convenzione e sarà aggiornato come previsto al successivo art. 6.
- 5.2 Il Conferimento di RU da parte del Gestore di ambito in quantità tra il minimo ed il massimo (ovvero superiori al massimo o inferiori al minimo, così come disciplinato dal precedente art.4 comma 2) rispetto a quanto indicato nel Piano economico e finanziario dell'Impianto (Allegato D), determina una modifica automatica del Prezzo di accesso così come previsto nell'Allegato A.3.
- 5.3 Gli importi del Prezzo di accesso previsti nel presente art. 5 devono intendersi al netto dell'IVA e comprensivi invece di tutte le voci previste nel Piano economico-finanziario riportato nell'Allegato D.

## **6 Aggiornamento del Prezzo di accesso**

- 6.1 Il Prezzo di accesso sarà aggiornato e approvato dall'ATO annualmente secondo quanto previsto nell'Allegato A.3.
- 6.2 Laddove il Proprietario dell'Impianto non rispetti i termini di comunicazione delle informazioni necessarie all'aggiornamento del Prezzo di accesso indicate nell'Allegati A3, C e D, ATO provvederà alla determinazione del Prezzo di accesso stesso sulla base di proprie stime e previsioni, fino a determinazione definitiva dell'aggiornamento da applicare, previa comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell'Impianto.
- 6.3 Qualora ATO non rispetti i termini per la comunicazione al Gestore di ambito e al Proprietario dell'Impianto indicati in Allegato A per l'aggiornamento del prezzo, il Proprietario dell'Impianto applicherà in via provvisoria il prezzo già in vigore, previa comunicazione al Gestore di ambito e ad ATO fino a statuizione del nuovo prezzo, salvo il diritto al conguaglio.

## **7 Obblighi del Proprietario dell'Impianto**

- 7.1 Il Proprietario dell'Impianto ha l'obbligo di effettuare la termovalorizzazione del rifiuto urbano conferito dal Gestore di ambito nel rispetto delle norme vigenti, delle migliori pratiche di gestione, della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento. Il Proprietario dell'Impianto garantisce inoltre priorità al Servizio oggetto della presente Convenzione e dal Contratto di Conferimento in modo tale da non compromettere le attività di pubblico servizio svolte dal Gestore di ambito.
- 7.2 Resta inteso che lo svolgimento del Servizio e le conseguenti attività di cui ai precedenti punti è subordinato sia al mantenimento in essere e al

rispetto dei permessi e delle autorizzazioni, sia all'acquisizione di quelli necessari che sarà cura ed obbligo del Proprietario dell'Impianto richiedere e fare tutto quanto di propria pertinenza per ottenere.

- 7.3 Il Proprietario dell'Impianto s'impegna, anche nei confronti dell'ATO, ad adempiere ad ogni obbligazione discendente dalla Convenzione e dal Contratto di Conferimento.
- 7.4 Il Proprietario dell'Impianto provvederà all'invio all'ATO di tutti i dati gestionali necessari per l'aggiornamento del Prezzo di accesso secondo quanto indicato nei relativi allegati.
- 7.5 Il Proprietario dell'Impianto si impegna a manlevare e tenere indenne ATO da qualsivoglia responsabilità non imputabile ad ATO connessa alla mancata o non corretta esecuzione, totale o parziale, della presente Convenzione.

## **8 Ruolo di ATO**

- 8.1 Il Proprietario dell'Impianto autorizza incondizionatamente ATO ad indicare fra le condizioni della Gara ed in particolare nel Contratto di Servizio ivi previsto, l'obbligo per il Proprietario dell'Impianto di sottoscrivere il Contratto di Conferimento con il Gestore di ambito, in conformità ai permessi, alle autorizzazioni e alle disposizioni normative, incorporando in esso e non derogando, implicitamente o espressamente, tutto quanto previsto nella presente Convenzione.
- 8.2 ATO includerà nella documentazione di Gara un originale firmato della presente Convenzione, che dovrà essere sottoscritta dal Gestore di ambito per adesione, ed indicherà il Prezzo di accesso indicato all'art. 5 da corrispondere per ciascuna tonnellata conferita al Proprietario dell'Impianto.

## **9 Disciplina delle interruzioni del servizio**

- 9.1 L'erogazione del Servizio non può essere interrotta o sospesa se non per:
  - a) ragioni di forza maggiore tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO;
  - b) per ordine motivato dell'ATO;
  - c) per necessità tecniche dell'Impianto in conformità ai programmi di manutenzione allegati al Contratto di Conferimento e, altrimenti, per impreviste indifferibili necessità tempestivamente comunicate dal Proprietario dell'Impianto al Gestore di ambito e all'ATO.

- 9.2 Il Proprietario dell'Impianto comunica tempestivamente al Gestore di ambito e all'ATO le eventuali interruzioni del Servizio, indicandone le ragioni, la prevedibile durata e le misure adottate per garantire la ripresa ed il regolare svolgimento del Servizio stesso.
- 9.3 L'interruzione o la sospensione derivanti da ragioni tecniche dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario a rimuovere le cause di interruzione o sospensione. Il Proprietario dell'Impianto è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio.
- 9.4 Qualora l'interruzione o sospensione del Servizio sia determinata da cause riconducibili a responsabilità del Proprietario dell'Impianto, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento al Gestore di ambito di una penale pari a euro 1.000,00 (mille/00), per ogni giorno di mancato Servizio a far data dalla formale diffida ad adempiere di ATO o del Gestore di ambito, salvo sempre il diritto del Gestore di ambito al risarcimento dei maggiori danni.

## **10 Obblighi del Gestore di ambito**

- 10.1 Il Gestore di ambito sarà tenuto al rispetto della presente Convenzione e del Contratto di Conferimento.
- 10.2 Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio, così come specificato nell'allegato F.

## **11 Controlli sui dati gestionali dell'impianto**

- 11.1 Il Proprietario dell'Impianto si obbliga ad agevolare forme di controllo dei dati gestionali relativi all'Impianto da parte di ATO riportati nell'Allegato C, ed a fornire le ulteriori informazioni da questa richieste.
- 11.2 ATO potrà effettuare controlli o sopralluoghi con proprio personale tecnico e il Proprietario dell'Impianto s'impegna fin d'ora a dare accesso alle richieste di informazione rilevanti per la presente convenzione a tale personale.
- 11.3 Per facilitare la redazione del piano economico-finanziario da parte di ATO, il Proprietario dell'Impianto si impegna, in particolare, a redigere il conto economico dell'Impianto separatamente da ogni altra attività.
- 11.4 Il Gestore di ambito ed il Proprietario dell'Impianto si scambieranno ogni informazione reciprocamente utile per lo svolgimento del servizio e invieranno contestualmente a ATO copia di tali comunicazioni, se richieste.

## **12 Modifiche, integrazioni e specifiche**

- 12.1** Ogni modifica, integrazione e/o specifica alla presente Convenzione ed al Contratto di Conferimento eventualmente concordata potrà essere apportata esclusivamente per iscritto e, per quanto riguarda il Contratto di Conferimento, solo se approvata da ATO.
- 12.2** Il Proprietario dell'Impianto ed il Gestore di Ambito s'impegnano, ove richiesto dall'ATO, ad apportare alla presente Convenzione ogni variazione che si rendesse necessaria e/o opportuna in conseguenza di modificazioni normative e/o di pianificazione per assicurare le medesime finalità sostanziali qui previste, ove possibile.

## **13 Scioglimento della Convenzione**

- 13.1** La Convenzione si risolverà di diritto qualora si verifichi a carico del Proprietario dell'Impianto la perdita dei requisiti per la gestione, quali il fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria o altra procedura concorsuale o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 13.2** ATO avrà la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta al Proprietario dell'Impianto, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- a) gravi danni all'ambiente nel corso della gestione dell'Impianto;
  - b) grave inadempimento alla normativa sulla sicurezza;
  - c) gravi inadempimenti tali da comportare interruzioni al servizio.
- 13.3** ATO potrà altresì recedere dalla Convenzione con almeno un anno di preavviso, per ragioni di pubblico interesse, e/o di modifiche normative.
- 13.4** Il proprietario dell'Impianto potrà recedere dalla presente convenzione con almeno 1 anno di preavviso qualora decida di terminare la vita dell'Impianto;
- 13.5** In caso di scioglimento della Convenzione sarà risolto di diritto anche il Contratto di Conferimento e, nelle ipotesi di cui ai commi 13.1 e 13.2, tale risoluzione s'intenderà ad ogni effetto imputabile a fatto e colpa del Proprietario dell'Impianto, con conseguente diritto al risarcimento dei danni a favore del Gestore di ambito.
- 13.6** Nel caso di scioglimento ai sensi dei commi 13.3 e 13.4 nessun ulteriore compenso, indennizzo od altro sarà dovuto da una parte all'altra fra Proprietario dell'Impianto, ATO e Gestore di ambito, alla cessazione del Contratto di Conferimento.

#### **14 Invalidità parziale**

14.1 L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni della presente Convenzione non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. Si conviene comunque che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che rispetti, quanto più possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

#### **15 Spese**

15.1 Le eventuali spese relative alla stipula della presente Convenzione e le conseguenti spese di registrazione, diritti di segreteria e oneri fiscali (imposta di registro di cui al DPR 131/1986; imposta sul bollo di cui al DPR 642/1972), sono a totale carico del Proprietario dell'Impianto.

#### **16 Foro competente**

16.1 Nel caso di controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

ATO Toscana Centro

Proprietario dell'Impianto

---

## **Allegato A: Prezzo di accesso e modalità di aggiornamento**

### **A.1 Determinazione del Prezzo di accesso**

1. Il Prezzo di accesso copre tutti i costi, diretti e indiretti, del servizio di cui all'art. 1 della presente Convenzione. Le componenti di costo relative al servizio in oggetto sono verificate da ATO in analogia con quanto previsto dal metodo normalizzato di cui all'art. 1 del DPR 158/1999.

2. Qualora l'impianto non tratti esclusivamente il materiale conferito dal Gestore di Ambito, i costi diretti di gestione dell'impianto concorrono a definire il Prezzo di accesso solo limitatamente all'uso effettivo attribuibile alla quota dei rifiuti urbani trattati nello stesso impianto.

3. Per la determinazione analitica dei costi operativi di gestione (CG) e dei costi comuni (CC) di cui al DPR 158/1999 dell'impianto si fa riferimento alle categorie previste dal D.Lgs. 127/1991 relativo alla redazione dei bilanci ed alle specifiche definite da ATO, secondo le modalità riportate successivamente.

4. Tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dal Proprietario dell'Impianto inerenti le attività oggetto del presente contratto, inclusi quelli previsti dall'art.3, comma 1 della L.R. 25/1998 e ss.mm.ii., sono contabilizzati dal Proprietario dell'Impianto in modo separato e concorrono alla riduzione del prezzo di conferimento approvata da ATO. In particolare, ai fini dell'equivalenza di cui al punto 1 dell'Allegato al DPR 158/1999, i contributi in conto esercizio diminuiscono di un ammontare corrispondente i costi di gestione, mentre i finanziamenti in conto capitale abbattano i costi d'uso del capitale CK di cui allo stesso DPR 158/1999.

5. Il prezzo di conferimento definito nel piano economico-finanziario di cui all'allegato, è definito a preventivo e successivamente verificato a consuntivo entro il 15 Luglio di ciascun anno da ATO, che provvede all'aggiornamento del PEF entro il 30 Ottobre, con riferimento a:

- a) gli investimenti realizzati nell'anno n-1;
- b) i ricavi derivanti dalla vendita di materie prime seconde e di energia o da qualsiasi altra origine comunque collegabile con il trattamento degli input all'anno n-1;
- c) il volume degli input effettivamente trattati con riferimento all'anno n-1;
- d) il volume degli output dell'impianto con riferimento all'anno n-1.

## **A.2 Criteri per l'elaborazione del Piano economico-finanziario**

1. Il Piano economico-finanziario dell'impianto riporta:
  - a) Le quantità in input e in output dell'impianto provenienti dal gestore di ambito e quelle totali trattate nell'esercizio di riferimento;
  - b) i costi diretti specifici dell'impianto, che dovranno essere coperti totalmente o parzialmente dalla tariffa nell'esercizio di riferimento;
  - c) i ricavi da vendita di materie prime seconde o da cessione di energia nell'esercizio di riferimento;
  - d) i contributi pubblici percepiti specificando se in conto esercizio o in conto capitale;
  - e) gli investimenti (immobilizzazioni) effettuati nel corso dell'esercizio di riferimento.
2. Secondo il metodo tariffario sono inclusi in tariffa tutti e soli i costi compresi nelle voci B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13 e B14 del conto economico e BI e BII dell'attivo dello Stato Patrimoniale, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 127/1991. Analogamente, i costi specifici dell'impianto per concorrere alla definizione del prezzo devono risultare contabilizzati in tali voci nel bilancio del Proprietario dell'Impianto.
3. I costi ricompresi nelle voci di bilancio di cui sopra e i ricavi sono espressi in termini delle categorie definite dal metodo tariffario. In particolare, si distinguono: i costi operativi di gestione (CG), le entrate e degli investimenti programmati (I), la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale investito (R), componente del costo d'uso del capitale (CK). I parametri relativi all'inflazione programmata (IP) e il tasso (r) da utilizzare per il calcolo della remunerazione del capitale investito (R) sono quelli indicati nel bando di gara.
4. I CC sono inseriti come contabilizzati solo quando interamente attribuibili all'impianto. Qualora siano invece attribuibili solo quota parte, nel Piano economico-finanziario si inserisce una loro stima definita pari al massimo al 13% dei costi totali diretti d'impianto.

## **A.3 Modalità di aggiornamento del Prezzo di accesso**

1. L'aggiornamento del prezzo di conferimento è definito da ATO sulla base di un lavoro istruttorio di verifica delle grandezze di rilievo svolto da ATO, il Gestore di Ambito e il Proprietario dell'Impianto.
2. Il Piano economico-finanziario dell'impianto dell'anno n-1 consuntivato entro il 15 Luglio di ogni anno n sulla base del quale viene calcolato da ATO, l'eventuale conguaglio dell'anno n-1 a favore del Proprietario di impianto o del

gestore di ambito costituisce la base su cui determinare il prezzo di conferimento per l'anno n+1. In particolare, il piano per l'anno n+1 sarà stimato tenendo conto delle quantità che saranno presumibilmente conferite e/o ritirate e dei costi effettivi rilevati per l'anno n.

3. Il Piano economico-finanziario definisce il prezzo di conferimento dovuto dal Gestore di Ambito fino alla definizione del relativo conguaglio.

In fase di aggiornamento del Piano economico finanziario verranno verificati:

- gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra i dati preventivi e i consuntivi;
- gli scostamenti relativi agli investimenti programmati e realizzati.

4. Il Proprietario dell'Impianto fornisce, entro e non oltre il 15 di Luglio di ciascun anno, ad ATO e al Gestore di Ambito tutti gli elementi utili a motivare gli scostamenti rilevanti in sede di conguaglio annuale.

## **Allegato B: Qualità input/output dei flussi dei rifiuti conferiti all'impianto**

### **Caratteristiche di qualità generali dei rifiuti da conferire all'impianto**

Sulla base della pianificazione regionale, provinciale e di ambito, le categorie di rifiuti conferibili agli impianti di termovalorizzazione, sono:

- rifiuti urbani indifferenziati (20.03.01);
- FS (Frazione Secca) dall'indifferenziato (19.12.12);
- CSS (19.12.10);
- Scarto combustibile dalla produzione di CSS (19.12.12);
- rifiuti speciali ed assimilati.

### **Caratteristiche generali dei rifiuti in uscita dall'impianto**

I rifiuti in uscita dagli impianti di termovalorizzazione (scorie di combustione e ceneri dalla depurazione dei fumi). ricadono al di fuori dalla pianificazione di ambito e la relativa gestione è a carico del Proprietario dell'Impianto.

In ogni caso, viste le previsioni di cui all'art 182 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in ordine alla minimizzazione dello smaltimento e massimizzazione del Recupero, le scorie e ceneri prodotte dagli impianti dovranno prevalentemente trovare collocazione presso impianti di recupero, lasciando lo smaltimento quale ipotesi residuale, funzionalmente alle possibilità di recupero di detti rifiuti.

## **Allegato C: Comunicazioni dati relativi ai rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto**

### **C.1 Premessa**

Il Proprietario dell'Impianto dovrà comunicare ad ATO, sulla base del relativo schema di report ed entro il 15 Luglio di ciascun anno, i dati mensili dei primi 6 mesi dell'anno ed il consuntivo dell'anno precedente relativo alla quantità e alla qualità di rifiuto mensilmente in ingresso all'impianto oggetto della convenzione, la quantità e qualità dei materiali in uscita (compresa per i materiali avviati a discarica i relativi IRD e PCI) e la destinazione successiva, intesa come tipologia di destinazione (es.: discarica, compostaggio, incenerimento etc.).

Il mancato invio delle informazioni ad ATO nei tempi previsti darà origine, trascorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento di specifico sollecito, ad una penale di 300 euro per ogni giorno di ritardo.

### **C.2 Elenco dati da comunicare**

- A. Le quantità in ingresso all'impianto e provenienti dal gestore di ambito suddivise per tipologia (codice CER);
- B. Le quantità in ingresso all'impianto non provenienti dal gestore di ambito;
- C. Le quantità e la destinazione di materiale in uscita dall'impianto e riconducibili agli input del gestore di ambito (tra tali output avviati a smaltimento: la misurazione della qualità delle scorie;
- D. Il numero di giorni di eventuale fermo impianto e le relative cause;
- E. Dovranno essere fornite elaborazioni statistiche dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio delle emissioni, oltre che i rilevamenti periodici effettuati ad integrazione del monitoraggio in continuo.

## Allegato D: Piano economico finanziario dell'impianto

### RIFIUTI CONFERIBILI DURANTE LA CONVENZIONE

Periodo	Tipologia	Tonn./anno
valori annui	Quantità minima input RU indifferenziato	24.000
	Quantità massima input RU indifferenziato	30.000

Quantità trattate	UdM	Previsione anno 2018
Quantità ATO RU	t	25.000
<b>TOTALE</b>	<b>t</b>	<b>25.000</b>

Voci da DPR	UdM	Previsione anno 2018
Totale Materiali	€	
Totale Oneri e prestazioni	€	2.874.557,14
Totale Utenze	€	
Canoni Leasing	€	
Totale Costo del Lavoro	€	233.200,00
Totale Canoni	€	
Indennità di disagio ambientale	€	175.000,00
Totale CG	€	3.282.757,14
di cui Costi generali	€	233.200,00
Ricavi da certificati verdi	€	631.788,97
Ricavi da vendita energia	€	522.743,96
Ricavi Totali Energia	€	1.154.532,93
Totale Ammortamenti	€	1.378.000,00
Totale Accantonamenti	€	
Remunerazione	€	361.527,94
Totale Costi d'uso del capitale	€	1.739.527,94
Corrispettivo	€	3.867.752,15
<b>Corrispettivo unitario</b>	<b>€/t</b>	<b>154,71</b>

## **Allegato E: Piano di manutenzione dell'impianto**

### **Allegato E : Piano di manutenzione dell'impianto**

LINEA 1 – CDR		LINEA 2 – RSU		LINEA 3 – RSU	
Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.	Numero settiman.	Capacità settiman.ton.
1	530	1	0	1	530
2	530	2	0	2	530
3	530	3	0	3	530
4	530	4	0	4	530
5	0	5	0	5	0
6	0	6	0	6	0
7	530	7	0	7	530
8	530	8	0	8	530
9	530	9	0	9	530
10	530	10	0	10	530
11	530	11	0	11	530
12	530	12	0	12	530
13	530	13	0	13	530
14	530	14	0	14	530
15	530	15	0	15	530
16	530	16	0	16	530
17	530	17	0	17	530
18	530	18	0	18	530
19	530	19	0	19	530
20	530	20	0	20	530
21	530	21	0	21	530
22	530	22	0	22	530
23	530	23	0	23	530
24	530	24	0	24	530
25	530	25	0	25	530
26	530	26	0	26	530
27	530	27	0	27	530
28	530	28	0	28	530
29	530	29	0	29	530

30	530	30	0	30	530
31	530	31	0	31	530
32	0	32	0	32	0
33	0	33	0	33	0
34	0	34	0	34	0
35	530	35	0	35	530
36	530	36	0	36	530
37	530	37	0	37	530
38	530	38	0	38	530
39	530	39	0	39	530
40	530	40	0	40	530
41	530	41	0	41	530
42	530	42	0	42	530
43	530	43	0	43	530
44	530	44	0	44	530
45	530	45	0	45	530
46	530	46	0	46	530
47	530	47	0	47	530
48	530	48	0	48	530
49	530	49	0	49	530
50	530	50	0	50	530
51	530	51	0	51	530
52	530	52	0	52	530
	24.910		0		24.910

## **Allegato F: Comunicazioni del Gestore di Ambito al Proprietario dell'impianto**

Il Gestore di ambito dovrà comunicare preventivamente al Proprietario dell'Impianto e ad ATO la previsione annuale dei flussi mensili di RU che saranno conferiti all'Impianto e di ogni altra informazione necessaria al Proprietario dell'Impianto per pianificare il Servizio.

Variazioni alle previsioni mensili dovranno essere comunicate al Proprietario dell'Impianto con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dall'inizio di ogni mese unitamente alla riprogrammazione dei quantitativi per i periodi successivi (in modo tale da garantire per l'anno di riferimento conferimenti complessivi per i quantitativi di cui all'allegato D).

Il Gestore di ambito dovrà comunicare entro il giovedì di ogni settimana la programmazione giornaliera dei conferimenti all'impianto richiesti per la settimana successiva. I conferimenti dovranno avvenire secondo le modalità operative fissate nel Contratto di Conferimento.

Modifiche al piano giornaliero di conferimenti settimanali potranno essere richieste, salvo cause di forza maggiore, dal Gestore di ambito con almeno tre giorni di anticipo rispetto ad ogni giornata di conferimento programmata.

CIS S.p.a.

---

## **TERMOVALORIZZATORE MONTALE (PT)**

**CONVENZIONE ATO TOSCANA CENTRO / CIS SPA - CONTRATTO CON  
IL GESTORE DI AMBITO PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI**

**MODALITA' TECNICHE ED ORARI DI CONFERIMENTO RIFIUTI  
DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI (CSS)**

**- Rif. punto 2.3) lett. d della Convenzione**

CIS S.p.a.

---

## 1 – Accettazione dei rifiuti

Il conferimento avviene secondo le seguenti fasi:

- controllo della radioattività
- controllo del piano dei conferimenti
- controllo del formulario di identificazione del Rifiuto (FIR)
- verifica dell'autorizzazione del mezzo di trasporto
- verifica del peso del mezzo carico
- scarico in fossa rifiuti
- verifica della tara del mezzo
- firma del FIR

## 2 – Controllo del rifiuto

**2.1** - Qualora a seguito del controllo della radioattività si verifici l'attivazione dell'allarme, verrà attuata la specifica procedura, con stazionamento del mezzo nell'**area A** (v. fig. 1)


**2.2** - Qualora sia ritenuto necessario verificare la conformità del rifiuto conferito in ingresso, si può procedere ad effettuare dei campionamenti e delle analisi del rifiuto

L'analisi serve ad effettuare accertamenti sui rifiuti in ingresso per escludere potenziali rischi che potrebbero pregiudicare il corretto andamento dell'impianto (ad es. rifiuti non pericolosi ma con codici a specchio).

Il rifiuto che deve essere analizzato viene accettato nel Deposito Preliminare (D15), facendo stazionare il mezzo che lo trasporta nell'**area B** (v. fig. 1), in attesa del risultato dell'analisi effettuata presso un laboratorio qualificato.

CIS S.p.a.

- Fig. 1 - Aree di stazionamento



### 3 – Orari di conferimento:

#### 3.1 - Per rifiuti conferiti con FIR:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00.

Il Sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

#### 3.2 - Per rifiuti conferiti dalla raccolta sul territorio senza (FIR).

24 ore su 24 ore su sette giorni settimanali.

## **CIS S.p.a**

### **TERMOVALORIZZATORE DI MONTALE (PT)**

**CONVENZIONE ATO TOSCANA CENTRO / CIS SPA - CONTRATTO  
CON IL GESTORE DI AMBITO PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI DI  
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RUI)**

**SPECIFICHE DEL MATERIALE IN INGRESSO E IN USCITA  
DALL'IMPIANTO - Riferimento punto 2.3. lett. e) della Convenzione**

1) Rifiuto in ingresso:

Per il rifiuto indifferenziato (RUI) non sono indicate specifiche tecniche.

2) Rifiuti in uscita dall'impianto:

- Ceneri pesanti scorie cod. CER 199 01 12.
- Residui da filtrazione cod. CER 19 01 05.
- Materiale ferroso cod. CER 19 01 02.

I rifiuti del punto 2 non sono di competenza del Gestore di Ambito.

## **CIS S.p.a**

### **TERMOVALORIZZATORE DI MONTALE (PT)**

**CONVENZIONE ATO TOSCANA CENTRO / CIS SPA - CONTRATTO  
CON IL GESTORE DI AMBITO PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI  
DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI (CSS)**

**SPECIFICHE DEL MATERIALE IN INGRESSO E IN USCITA  
DALL'IMPIANTO - Riferimento punto 2.3. lett. e) della Convenzione**

1) Rifiuto in ingresso:

Il rifiuto in ingresso all'impianto, conferito dal Gestore di Ambito, deve possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Pci  $\geq$  12.500 kj/kg sul tal quale
- Pezzatura  $\leq$  30 cm
- essere deferrizzato.

2) Rifiuti in uscita dall'impianto:

- Ceneri pesanti scorie cod. CER 199 01 12.
- Residui da filtrazione cod. CER 19 01 05.
- Materiale ferroso cod. CER 19 01 02.

I rifiuti del punto 2 non sono di competenza del Gestore di Ambito.

## Allegato n. 4

Servizio di avvio a trattamento, per l'anno 2018, di rifiuti urbani non differenziati (CER 200301) , di altri rifiuti urbani (CER 200303 – 200132 – 200399) e di rifiuti speciali non pericolosi (CER 191210 – 191212) presso l'impianto di incenerimento di Montale (PT) di proprietà di CIS S.p.A..

### QUANTITÀ PRESUNTE ED IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO ANNO 2018.

1

<b>Montale - CIS S.p.A. - Inceneritore</b>					
Descrizione	CER	Quantità t	€/t	€	
<i>RUR ed altri urbani</i>	200301 200303	30.000	€ 154,71	€ 4.650.353	
	200132 200399		€ 250,00		
<i>CSS e Frazione Secca</i>	191210 191212	25.000	€ 114,04	€ 2.851.000	
<b>Totale</b>		<b>55.000</b>		<b>€ 7.501.352,55</b>	
<i>oltre IVA di legge</i>					

CIS S.p.a.

---

## **TERMOVALORIZZATORE MONTALE (PT)**

**CONVENZIONE ATO TOSCANA CENTRO / CIS SPA - CONTRATTO CON  
IL GESTORE DI AMBITO PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI**

**MODALITA' TECNICHE ED ORARI DI CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI -  
Rif. punto 2.3) lett. d della Convenzione**

CIS S.p.a.

---

## 1 – Accettazione dei rifiuti

Il conferimento avviene secondo le seguenti fasi:

- controllo della radioattività
- controllo del piano dei conferimenti
- controllo del formulario di identificazione del Rifiuto (FIR), se previsto
- verifica dell'autorizzazione del mezzo di trasporto
- verifica del peso del mezzo carico
- scarico in fossa rifiuti
- verifica della tara del mezzo
- firma del FIR, se previsto

## 2 – Controllo del rifiuto

**2.1** - Qualora a seguito del controllo della radioattività si verifichi l'attivazione dell'allarme, verrà attuata la specifica procedura, con stazionamento del mezzo nell'**area A** (v. fig. 1)


**2.2** - Qualora sia ritenuto necessario verificare le caratteristiche del rifiuto conferito in ingresso, si può precedere ad effettuare dei campionamenti e delle analisi del rifiuto.

L'analisi deve ad effettuare accertamenti sui rifiuti in ingresso per escludere potenziali rischi che potrebbero pregiudicare il corretto andamento dell'Impianto.

Il rifiuto che deve essere analizzato viene accettato nel Deposito Preliminare (D15), facendo stazionare il mezzo che lo trasporta nell'**area B** (v. fig. 1), in attesa del risultato dell'analisi effettuata presso un laboratorio qualificato.

CIS S.p.a.

- Fig. 1 - Aree di stazionamento



### 3 – Orari di conferimento:

#### 3.1 - Per rifiuti conferiti con FIR:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 17,00.

Il Sabato dalle ore 08,00 alle ore 13,00.

#### 3.2 - Per rifiuti conferiti dalla raccolta sul territorio senza (FIR).

24 ore su 24 ore su sette giorni settimanali.